

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.33

Nangano Giuseppe

Il Nangano Giuseppe e' stato denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) e quindi indicato dal coimputato Calzetta Stefano (Vol.11 f.76) + (fasc.pers. ff.19 e 20)) quale esponente mafioso della zona di Corso dei Mille.

Con ordinanza del 27 aprile 1984 (fasc.pers. f.54) venne escarcerato per insufficienza di indizi.

Successivamente indicato dal coimputato Contorno Salvatore (Vol.125 f.6), (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.142) quale affiliato alla stessa cosca mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale, ricontestatigli i reati di cui all'art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui all'art.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Nel corso dei suoi interrogatori l'imputato si e' sempre protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere alcuno dei suoi coimputati, ad eccezione di

Casella Giuseppe, cliente del suo distributore di carburanti, e Argano Filippo, cliente del suo negozio di frutta e verdura.

Sussistono invece a suo carico sufficienti prove di colpevolezza.

Invero, gia' nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, conclusesi col menzionato rapporto del 13 luglio 1982, erano emersi significativi collegamenti, risultanti anche da precedenti inchieste, tra il Nangano e gli esponenti malavitosi Savoca Giuseppe, Lo Cascio Gaspare, Savoca Vincenzo di Gaetano, Buffa Vincenzo, Casella Giuseppe e numerosi altri (Vol.2 f.37).

Calzetta Stefano lo ha successivamente definito persona "intesa", molto legata alla famiglia Chiaracane ed a Marchese Filippo, indicandone il ruolo molto autorevole nell'ambito della "mafia", che aveva cagionato l'intervento del pericolosissimo Alfano Paolo presso Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni perche' al Nangano venisse restituito un cane che gli era stato sottratto.

Alle rivelazioni del Calzetta si sono poi aggiunte quelle del coimputato Contorno Salvatore, ben piu' informato e preciso sulla

composizione degli organici delle famiglie mafiose, il quale ha riferito del Nangano, riconosciuto in fotografia, come affiliato alla cosca mafiosa capeggiata da Marchese Filippo e da costui personalmente presentatogli come "uomo d'onore", secondo le regole di Cosa Nostra.

Numerosissimi sono i riscontri che confermano le dichiarazioni del Contorno e del Calzetta.

Il Nangano risulta già nel lontano 1951 fermato in Piazza Carmine, nel corso di indagini di Polizia giudiziaria, assieme ad D'Agostino Emanuele, lo scomparso appartenente alla cosca di S.Maria di Gesù'.

Il 13 novembre 1981 (Vol.2 f.40) venne notato intento a conversare con Baiamonte Angelo, braccio destro, secondo Sinagra Vincenzo di Antonino, del sanguinario Marchese Filippo ed esponente, secondo Contorno Salvatore della famiglia mafiosa di Corso dei Mille - Roccella, capeggiata dai fratelli Abbate, molto vicini al Nangano come dallo stesso Contorno riferito.

Il 2 marzo 1982 (Vol.2 f.39) venne identificato nei locali della Edilferro di Casella Giuseppe, sui rapporti col quale l'imputato ha dato poco

convincenti spiegazioni, non riuscendo a chiarire come mai il predetto facesse rifornire i propri automezzi presso il distributore di carburanti gestito dal Nangano in via Messina Marine, nonostante gli fosse ben piu' agevole servirsi di quelli numerosi esistenti nei pressi della sede della sua ditta.

Il quadro probatorio appare completato dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali emergono rapporti del Nangano non solo coi menzionati Argano Filippo, della cosca di Corso dei Mille, e con Casella Giuseppe ma anche con Casella Antonino e Argano Salvatore, congiunti dei predetti e mai menzionati dall'imputato come persone da lui conosciute, nonche' con D'Angelo Giuseppe, altro esponente della cosca capeggiata da Marchese Filippo, e con Milano Salvatore, della famiglia di Porta Nuova, per il tramite di Maniscalco Salvatore, altro pericolosissimo esponente della sanguinaria famiglia del Marchese, implicato, secondo Sinagra Vincenzo di Antonino, nell'omicidio di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo.

Altre risultanze bancarie evidenziano i rapporti del Nangano con Croce Domenico, della famiglia di Ciaculli, nonché con Federico Domenico e Tinnirello Gaetano, della sua stessa cosca di appartenenza.

Pertanto, l'imputato fu rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 361/84, che per questa parte ha assorbito e sostituito i precedenti provvedimenti emessi nei suoi confronti, mentre venne prosciolto in istruttoria dagli altri reati contestatigli. Nel dibattimento, l'istruttoria esperita ha confermato i risultati della compiuta istruzione, sopra riassunti, eppertanto sussistono concreti elementi per affermarne la responsabilità in ordine ai reati di cui egli risulta ancora imputato. Equa pena da infliggere, applicata la continuazione fra i reati stessi, appare quella di anni 6 di reclusione cui consegue quella dell'assegnazione ad una casa di lavoro.

N A N G A N O

G i u s e p p e

a) Ha tratto sul proprio c/c nr.410135305 del Banco di Sicilia - agenzia 6 di Palermo - l'assegno nr.066040885 del 18.3.1981 di lire 2.000.000 all'ordine di tale MANISCALCO Salvatore che lo ha girato a MILANO Salvatore di Nicolo', nato a Palermo il 13.5.1953.

b) Sullo stesso conto ha tratto l'assegno nr.49318690 del 4.8.1979 di lire 1.000.000, emesso all'ordine di ARGANO Filippo fu Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930 che lo gira al fratello ARGANO Salvatore, nato a Palermo l'8.2.1936.

Da ARGANO Filippo riceve l'assegno nr.1565552 del 2.4.1979 di lire 1.000.000 tratto sul c/c 25574/10 della C.C.R.V.E. -sportello mercato ortofrutticolo di Palermo-.

ARGANO Salvatore emette, sul c/c nr.177.76/20 della C.C.R.V.E. - sportello mercato ortofrutticolo di Palermo -, l'assegno nr.025029061 del 15.2.1982 di lire 1.500.000 all'ordine di tale ALFANO Vincenzo che lo gira a NANGANO Giuseppe.

c) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0880753 del 24.05.1978 di lire 1.150.000;

n.0880754 del 01.06.1978 di lire 5.000.000,

tratti da D'ANGELO Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933 sul c/c nr.8425/0 della C.R.A.M. di Boccadifalco.

d) Ha ricevuto l'assegno nr.010794452 del 1979 di lire 2.200.000 tratto da CROCE Domenico di Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936, sul c/c nr.49632/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -.

e) Ha ricevuto l'assegno nr.070553082 dell'8.6.1982 di lire 800.000 tratto sul c/c del Banco di Sicilia -agenzia 20 di Palermo- da CASELLA Antonino di Girolamo, nato a Palermo il 20.3.1944.

f) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1386458 del 26.08.1981 di lire 1.700.000;

n.1397842 del 03.11.1981 di lire 1.468.880;

n.1491915 del 19.11.1981 di lire 1.600.000,

tratti sul c/c 42086 della C.R.A.M. di Falsomiele intestato a CASELLA Giuseppe di Girolamo, nato a Palermo il 12.6.1942.

g) FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale e' procuratore, l'assegno nr.1407264 del 30.4.1982 di lire 7.000.000 all'ordine dell'"Edil Ceramica" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine, della quale e' amministratore TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946, il quale, nella qualita', lo ha girato a NANGANO Giuseppe.

Nania Filippo

Di Nania Filippo si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA e le risultanze di quelle indagini pienamente confermano le dichiarazioni di Buscetta Tommaso (Vol.124 f.18) + (Vol.124/bis f.67), secondo cui, come egli apprese da Coppola Domenico, il Nania e' "uomo d'onore" della famiglia di Partinico ed addirittura vice capo di essa.

E va, altresì', aggiunto che del Nania si occupa nelle sue dichiarazioni (Vol.79/R f.125) Bono Benedetta, amante del noto capo mafia agrigentino Colletti Carmelo, recentemente ucciso, la quale ha riferito sugli ottimi rapporti esistenti fra il predetto ed il Nania (vedi anche (Vol.166 f.2), (Vol.166 f.8) e (Vol.166 f.166) + (Vol.188 f.212) + (Vol.98/R f.61)) ed ha narrato di un incontro avvenuto nelle campagne di S.Giuseppe Jato, per discutere faccende di appalti tra il Colletti, il Nania, Lipari Giuseppe ed il famigerato Brusca Bernardo, dalla donna tutti definiti "individui della mafia".

Rileva la Corte che dai risultati della istruzione formale e dibattimentale consolidati elementi raggiungono il Nania in ordine al suo inserimento nell'organizzazione mafiosa.

Ed invero la precisa indicazione da parte del Buscetta che lo inserisce con altri nella "famiglia" di Partinico ha ricevuto in questo caso un importante riscontro attraverso le dichiarazioni della Bono Benedetta, a sua tempo amante del noto "capo mafia" agrigentino Colletti Carmelo, poi soppresso.

Costei ha, infatti, riferito dei cordiali e ripetuti rapporti fra il Colletti medesimo e il Nania; ed in particolare di una riunione in campagna di cui sopra si e' accennata.

Va pertanto affermata la responsabilita' del Nania in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis.

Per contro non risultano elementi sufficienti per affermarne la responsabilita' in ordine ai capi 13 e 22, risultando soltanto generici contatti che non possiedono il crisma dell'univocita'.

Dai reati concernenti pertanto il traffico di droga va il Nania assolto per insufficienza di prove.

Pena adeguata per i reati in ordine ai quali viene affermata la responsabilita' del prevenuto appare quella di anni 8 di reclusione, (pena base per art.416 bis I e IV comma, C.P. = anni 4 di reclusione + 1/3 aggravante di cui al VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 = anni 6 + anni 2 per la continuazione = anni 8).

Napoli Stefano

Il Napoli Stefano risulta essere stato indicato dal Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.8/F f.184) e (Vol.8/F f.185) quale ricettatore del bottino di una rapina e di un furto, rispettivamente commessi ai danni della gioielleria Bracco e di Balsamo Vincenzo.

Successivamente venne riunito a tale procedimento altro processo, in cui gli fu contestato per mandato di cattura il reato di cui all'art. 416 bis C.P., risultando egli coinvolto nel riciclaggio di danaro sporco nella Enologica Galeazzo, che, in realta' faceva capo a Vernengo Antonino.

Per altro la attivita' di ricettatore del prevenuto emerge dalle confessioni del Sinagra Vincenzo cl.1956 e viene clamorosamente confermata dal Di Marco in sede istruttoria, il quale non ne conosce neanche il cognome, ma lo indica in modo inequivocabile facendo riferimento al "gestore di una tabaccheria di Romagnolo", dove i complici del furto si recavano per discutere sul loro compenso che veniva corrisposto dal ricettatore in modo dilazionato.

Anche di tale reato si era protestato innocente, asserendo di non conoscere alcuno dei Vernengo e dichiarando la sua estraneita' alla Enologica Galeazzo, della quale risultava socia la moglie Anna Sardina.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione contestatogli col mandato di cattura 71/84.

Invero il Sinagra ha riferito che le casse di sigarette sottratte al Balsamo furono vendute a Siangra Francesco Paolo, pescivendolo in Romagnolo e titolare di un bar tabacchi in quella zona, ed al suo socio Napoli Stefano e che ad entrambi furono venduti i gioielli sottatti al Bracco.

Conferma se ne trae dalle dichiarazioni di Di Marco Salvatore (Vol.58 f.85) e (Vol.58 f.86), complice sia della rapina che del furto, il quale ha riferito che l'intero carico di sigarette fu ceduto "al gestore di una tabaccheria in Romagnolo" e che fu ritirato da tale Napoli, altresì riferendo che i complici del furto si recavano spesso presso la tabaccheria di Romagnolo per discutere quanto loro dovuto dal ricettatore, che si era riservato di pagare in piu' soluzioni.

E le indagini espletate hanno in effetti confermato che Sinagra Francesco Paolo, il quale per altro lo ha ammesso nel corso dei suoi interrogatori, frequentava assiduamente il bar tabaccheria di via Messina Marine (bar Marinaro), formalmente gestito dalla sorella Giuseppa, ed era in rapporti di affari con Napoli Stefano, indicato dal Sinagra come suo socio.

Attesi gli elementi sopra evidenziati sussistono sufficienti elementi di colpevolezza del giudicabile soltanto per il reato di intermediazione ricettatoria di cui al capo 329; mentre per le stesse ragioni va derubricato il capo 11 in quello di ricettazione.

Entrambi i reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione.

Eppertanto congrua pena da infliggere appare quella di anni 5 e 15.000.000 di multa (p.b. anni 4 e 10.000.000 di multa + anno 1 e 5 milioni di multa per la continuazione) cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Nicoletti Vincenzo

Indicato da Buscetta Tommaso (Vol.124/A f.65) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Partanna gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. e 75 e 71 legge 685/75.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminale e di non conoscere il Buscetta.

Il Buscetta, ad onor del vero, si e' limitato a dichiarare di aver appreso che ai tempi di "cicchiteddu" e prima che la carica venisse rivestita da Rosario Riccobono, rappresentante della famiglia di Partanna, era il Nicoletti, precisando di non averlo mai conosciuto e di null'altro sapere sul suo conto, anche perche' all'epoca i capi delle "famiglie" erano pressocche' inavvicinabili anche da parte dei semplici membri delle loro cosche.

Peraltro, il Nicoletti fu rinviato a giudizio soltanto per l'associazione per delinquere e prosciolto in istruttoria per i reati attinenti agli stupefacenti.

In realta', osserva la Corte, in conseguenza di quanto sopra osservato che le indicazioni del Buscetta, il quale dichiara onestamente di non avere mai conosciuto il soggetto di cui parla, appare troppo labile elemento per divenire all'affermazione della responsabilita' del prevenuto, di cui peraltro, costituisce l'unica fonte indiziaria, e per giunta malsicura.

Pertanto, la Corte coerentemente con quanto gia' stabilito nelle posizioni di principio di cui tratta il Capitolo I parte I Attendibilita' dei c.d. "pentiti" paragrafo 14, ritiene di dover assolvere il prevenuto per insufficienza di prove.

Nicosia Carmelo

Secondo l'accusa, il Nicosia Carmelo, già coinvolto nelle indagini del proc. penale c/ Anselmo Vincenzo+ 46 e condannato ad anni sei e mesi nove di reclusione insieme con Gallea Bruno Maurizio e Gammino Gioacchino, e' un personaggio ben conosciuto da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore.

Ed, infatti, dalle telefonate intercettate sulle utenze del Coniglio e dell'Anselmo, si poteva rilevare come il Nicosia ed il Gallea agissero di comune accordo e fossero in contatto con alcuni degli imputati per stabilire modalita' inerenti al traffico di stupefacenti.

Riferiva il Coniglio, in un primo interrogatorio, come il Nicosia, lo Scalia (Nunzio) ed altri si fossero recati a Milano - pernottando presso l'albergo "Fenice" - per incassare il denaro derivante dalla vendita della droga (Vol.206 f.56), mentre in un successivo interrogatorio (Vol.206 f.140) aggiungeva:
"..... La telefonata in cui Anselmo Toto' si rivolge a
N i c o s i a C a r m e l o

e parla del rappresentante al quale deve portare "75-80" si riferisce a una fornitura di eroina che si doveva recapitare a Brucia Gaspare e che si doveva vendere al prezzo di lire 75-80 milioni al chilo..... Come emerge chiaramente dal contesto della telefonata, negli ultimi tempi precedenti il mio arresto Carfagna Ernesto si mise in contatto direttamente con Anselmo Toto' che provedette direttamente a rifornirlo e cio' a mia insaputa". Anselmo Salvatore, dal canto suo, dichiarava come il "Bruno" ed il "Carmelo" delle telefonate si riferissero al Gallea ed al Nicosia, precisando come il primo gli avesse presentato il secondo in relazione ad una vendita di un frigorifero e di alcuni banconi (Vol.133 f.336) e come costoro fossero interessati al traffico di hashish e, percio', indirizzati da lui a Coniglio Salvino. Un accordo per smerciare tale sostanza non era stato, comunque, raggiunto dato che il Coniglio riteneva molto piu' vantaggioso trattare l'eroina.

L'Anselmo, inoltre, riferiva di aver effettuato un viaggio da Salerno a Palermo con il Nicosia per qui portare una autovettura

regalatagli dal Coniglio (Vol.133 f.324) e cio' per meglio evidenziare come frequenti e cordiali fossero i rapporti tra i due.

Si e' gia' accennato al fatto che il Nicosia conoscesse molti degli imputati del presente procedimento penale ed, infatti, l'Anselmo riferiva come, una volta, il predetto si fosse recato a Milano insieme con i Cillari e Di Giacomo Giovanni per incontrare "il cinese" (Vol.133 f.284).

Riferendosi ad una telefonata intercettata, l'Anselmo precisava che, nel corso della stessa, aveva parlato con il Nicosia di una fornitura di hashish a Brucia Gaspare, poi non effettuata (Vol.133 f.292), hashish che lo stesso Nicosia ed il Gallea prelevavano da alcuni catanesi e facevano trasportare da un camionista di Campobello di Licata che lo occultava sotto le balle di paglia (Vol.133 f.325).-

Aggiungeva, ancora, l'Anselmo, come il Gallea ed il Nicosia si recassero settimanalmente a Desio da un compaesano del secondo e come lo stesso Nicosia fosse stato da lui visto una volta mentre, con un pacchetto di hashish, si

stava recando a Desio per recapitarlo ad un suo "compare". Precisava, inoltre, come lo stesso si fosse effettivamente recato a Milano dal Brucia e dalla Sorrentino per la vendita di stupefacenti, ignorando se si fosse, pero', trattato di hashish o di eroina (Vol.133 f.268).-

In altro interrogatorio l'Anselmo riferiva di una telefonata avuta con il Nicosia (Vol.133 f.237) nel corso della quale comunicava al secondo il fermo del Peritore e del Buscemi, i quali, pero', non erano stati trovati in possesso della droga perche' era stata effettuata una sommaria perquisizione (Vol.133 f.238).

Tale episodio ha attinenza con il procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A) e si riferisce al fermo effettuato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta della autovettura a bordo della quale viaggiavano due corrieri della droga del Coniglio i quali stavano trasportando eroina da Palermo a Salerno: l'eroina non venne rinvenuta perche' occultata nei pneumatici. Il Buscemi ed il Peritore erano, percio', stati prosciolti ma, a seguito delle dichiarazioni dell'Anselmo, erano stati nuovamente tratti in arresto e rinviati a giudizio.

Tale telefonata, come le altre, conferma come tra il Nicosia e l'Anselmo vi fossero stretti legami e come, perciò, il primo fosse puntualmente informato delle "disavventure" degli altri associati.

L'Anselmo, quindi, precisava ulteriormente come il Nicosia avesse recapitato dell'hashish a Brucia Gaspare il quale, però, pur avendolo commissionato, non lo aveva potuto acquistare perché non aveva soldi (Vol.133 f.243).

Osserva la Corte che il Gammino, il Gallea ed il Nicosia devono essere assolti perché il fatto non sussiste dall'imputazione di cui al capo 35.

Invero, l'imputazione predetta è stata provocata dal materiale probatorio acquisito nelle indagini conclusasi con la sentenza datata 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo - passata in cosa giudicata il 13 marzo 1987 - c.d. del Processo di "Nonna Eroina". E, particolarmente, dalle dichiarazioni di Anselmo Salvatore, il quale ad un certo punto delle sue propalazioni, aveva affermato che il Nicosia ed il Gallea si erano recato con lui a Salerno, giustificandone la presenza

con il proposito di questi ultimi, di intavolare trattative allo scopo di acquisire partite di hashish che avrebbero dovuto essere trasportate con un camion di un amico del Nicosia e del Gallea (poi identificato nel Gammino).

Sennonche', nella sentenza sopra citata, anche in mancanza di una specifica imputazione riguardante il traffico anticennato di hashish, si fa rilevare che in realta' l'Anselmo nel fare le predette dichiarazioni sembra si sia piuttosto proposto un compito riduttivo delle responsabilita' dei propri amici, nel tentativo di stornarne le responsabilita' per traffici di maggior consistenza e gravita'.

Laddove, attraverso le precise e circostanziate asserzioni del Coniglio Salvatore e il riscontro inequivocabile delle intercettazioni telefoniche elencate nella sopra indicata sentenza, il Tribunale e' pervenuto alla convinzione che non doveva prestarsi fede all'Anselmo su questo punto; ed ha affermato la responsabilita' del Gallea e del Nicosia per la piu' grave ipotesi di reato loro contestata concernente il traffico di eroina.

Pertanto, una volta ritenuto, come il Tribunale nella citata sentenza ha fatto, che le dichiarazioni

dell'Anselmo avessero in realta' lo scopo riduttivo sopra messo in risalto e che, pertanto, esse non fossero affidabili, appare in netta contraddizione con tali premesse sostenere la fondatezza dell'accusa sulla base della fonte in questo caso poco attendibile.

E poiche' questa Corte condivide appieno le osservazioni e le analisi operate in quella occasione dal Tribunale di Palermo, e' da ritenere infondata l'accusa, dalla quale sia il Gammino, sia il Gallea, sia il Nicosia debbono andare assolti perche' il fatto non sussiste.

Eguualmente, ed a maggior ragione, avendo l'Anselmo in tal caso parlato soltanto di trattative, deve provvedersi in merito all'imputazione n.30 anche ascritta a Nicosia Carmelo.

Oliveri Giovanni

Secondo l'accusa Oliveri Giovanni fa parte di cosca criminosa i cui componenti, sfruttando rapporti di affinita' hanno dato luogo alla costituzione di vasto e pericoloso sodalizio criminoso (clan Marchese-Oliveri-Tinnirello), segnalato dagli organi di Polizia come uno dei piu' attivi e temibili nelle attivita' precipuamente mafiose e nello sterminio dei clans rivali Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara.

Peraltro, il suo coinvolgimento nell'associazione criminale mafiosa deriva in primo luogo dai vincoli familistici, avendo egli sposato in seconde nozze Tinnirello Maria Giovanna, congiunta di Gaetano e Tinnirello Lorenzo e di Tinnirello Benedetto, che e' a sua volta cognato del famigerato Marchese Filippo, sanguinario capo della cosca di Corso dei Mille.

Secondo, quanto sostenuto nell'ordinanza di rinvio a giudizio, in seno alla detta cosca l'imputato in esame occupa un ruolo non di secondaria importanza,

come emerge dalla sua partecipazione alla OLIMAR S.r.l. (Oliveri-Marchese), societa' esercente l'attivita' di costruzione nel settore edilizio, costituita l'8 febbraio 1979 tra Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Marchese Filippo e l'Oliveri medesimo.

Tale societa', avuto anche riguardo agli accertamenti fiscali condotti dalla Guardia di Finanza (Vol.9/A) che ha evidenziato enormi ed ingiustificati aumenti di capitale, deve ritenersi uno strumento per il riciclaggio di illeciti profitti derivanti ai soci dal traffico delle sostanze stupefacenti, nel quale, come tutte le famiglie di mafia, e' certamente inserita quella capeggiata dal Marchese.

Calzetta Stefano (Vol.11 f.29), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.59), (Vol.11 f.62), (F.P. I f.19) ha indicato la famiglia Oliveri come associata a quelle dei Greco, dei Lo Iacono, degli Spadaro degli Zanca, dei Marchese, dei Tinnirello, dei Savoca, dei Federico e dei Bisconti nella lotta intrapresa contro i clans Bontate - Inzerillo - Badalamenti e contro tutti coloro che si erano schierati dalla loro parte.

Ulteriori ferrei collegamenti, secondo le dichiarazioni del Calzetta, sussistevano con altro prestigioso esponente mafioso, quale Graviano Michele, tanto che costui, d'intesa con le altre famiglie di mafia con le quali era alleato, imponeva a tutti i costruttori della zona di Corso dei Mille e dintorni che i materiali edili venissero acquistati esclusivamente da ditte facenti capo alla stessa organizzazione di mafia: cosi' le mattonelle dovevano essere fornite da Oliveri Giovanni o dalla Edilceramica di Tinnirello Gaetano, il ferro dalla EDILFERRO dei Casella e cosi' via.

Non deve, pertanto, meravigliare che, secondo le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino (ff.111, 129 e 193 fasc. pers.), ucciso il Graviano, l'Oliveri manifestò grave timore per la propria incolumità, tanto che Marchese Filippo dispose che gli facessero scorta armata lo stesso Sinagra, l'omonimo cugino "Tempesta" e Rotolo Salvatore, mentre l'Oliveri, per maggiore precauzione, teneva sotto il bancone del suo negozio un fucile calibro 12.

Le risultanze delle espletate indagini bancarie confermano gli intensissimi rapporti

dell'Oliveri (e del suo socio Marchese Filippo) con prestigiosissimi esponenti di Cosa Nostra, della sua e di altre famiglie mafiose, molti dei quali sicuramente implicati in colossali traffici di droga e cio' a riprova del suo indiscutibile coinvolgimento anche nel commercio delle sostanze stupefacenti.

Osserva la Corte che sussistono in relazione all'Oliveri; gravi elementi di reita' a carico dello stesso in ordine ai reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., riscontrabili nelle riportate indicazioni del Calzetta, nel racconto del Sinagra cl.1956, il quale dovette scortarlo insieme con Rotolo e "Tempesta" all'indomani dell'uccisione di Graviano avvenuta il 7 gennaio 1982 uccisione che causo' in lui un grande spavento, nonche' i rilevati rapporti di affinita' con i Tinnirello ed i rapporti societari con Marchese Filippo ed i Tinnirello medesimi. Giova aggiungere che se Marchese Filippo ritenne necessario farlo proteggere appare evidente come egli fosse una pedina importante per l'organizzazzazione ed il conseguimento dei profitti criminosi.

Peraltro, la testimonianza del Sinagra e' su tale punto, come del resto in tanti altri,

pienamente attendibile, anche perche' egli in questo caso non opera una chiamata di correo, non accusa nessuno di fatti-reato, bensì narra un episodio che ha una sua logica, nonche' un suo perfetto inserimento nella c.d. "guerra di mafia"; e rivela accenti veritieri identificabili nella descrizione della comprensibile ansia e timore dell'Oliveri il quale nell'omicidio Graviano, constatava un temibile attacco all'area di Marchese Filippo di cui egli faceva parte.

Il giro di assegni messo in luce dall'ordinanza di rinvio a giudizio, e piu' sotto riportati, certamente si inquadra in un attivita' riciclatrice di proventi illeciti, che ricevevano da lui la copertura della sua attivita' commerciale e che, in assenza di prova circa un suo inserimento in prima persona nel traffico di droga, si spiega come un momento necessario al fine di garantire l'impunita' e l'acquisizione del profitto da parte dei trafficanti in stupefacenti.

Tale attivita' va inquadrata giuridicamente come intermediazione ricettatoria e come tale punita.

Degradati in tal modo i reati al lui ascritti nei capi 13 e 22 adeguata si stima la pena di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa (p.b. art.416 bis

1 e 4 comma anni 5 e mesi 3 + 1/3 aggravante di cui al
6 comma = anni 7 + mesi 8 per art.112 n.1 = anni 8 +
anno 1 e L.3.000.000 per a continuazione = anni 9 e
L.3.000.000 di multa) cui conseguono le pene
accessorie come da dispositivo.

OLIVERI Giovanni

a) E' socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l.
con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429,
costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio
Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e la
vendita di edifici per civile abitazione nonche' la
realizzazione di opere stradali ed edili in genere,
sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre ad Oliveri Giovanni, che detiene il 25%
del capitale sociale, sono risultati soci:

- TINNIRELLO Benedetto fu Antonino e di Asciutto
Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una
partecipazione del 25% al capitale sociale;

- **MARCHESE** Filippo di Gregorio e di Badalamenti
Vincenza, nato a Palermo l'11.9.1939, con una
partecipazione del 25% al capitale sociale, ceduta in
data 1.9.1980;

- **TINNIRELLO** Gaetano di Santo e di Vassallo
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una
partecipazione del 25% al capitale sociale;

- **TINNIRELLO** Lorenzo di Santo e di Vassallo
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una
partecipazione del 25% al capitale sociale rilevata in
data 1.9.1980 da **MARCHESE** Filippo.

Ha sottoscritto, in data 13.7.1979, fidejussione
indeterminata, presso la C.C.R.V.E. - sede in Palermo
-, a favore della **OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l.**,
unitamente a **MARCHESE** Filippo.

Ha sottoscritto, in data 8.1.1980, fidejussione
indeterminata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo
-, a favore della **OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l.**,

unitamente a TINNIRELLO Benedetto e TINNIRELLO Maria Giovanna.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.L., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b) OLIVERI Salvatore fu Domenico e di Costanza Vincenza, nata a Villafrati il 25.2.1940, e' socio al 33% della RA.DE.CO. S.r.l., con sede in Palermo via Mariano Stabile nr.10, costituita in data 27.7.1979 ed avente per oggetto il commercio all'ingrosso di materiale edile e fognante; altri soci sono:

- GARIFFO Carmelo di Antonino e di Liggio Teresa, nato a Corleone l'1.9.1945, socio al 33% ed amministratore;

- TATANO Nicolo', nato a S.Giovanni Gemini (AG) il 10.5.1935.

c) LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di

Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della
C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti
assegni bancari a favore della OLIMAR Costruzioni
S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lire 10.000.000
n.066380994 del 31.03.1981 di lire 5.000.000
n.072389623 del 30.04.1981 di lire 10.000.000
n.072389624 del 16.05.1981 di lire 5.000.000
n.072389626 del 16.09.1981 di lire 5.000.000
n.072389625 del 16.07.1981 di lire 5.000.000
n.066380995 del 30.05.1981 di lire 5.000.000
n.072389628 del 16.12.1981 di lire 5.000.000
n.072389627 del 16.11.1981 di lire 5.000.000

d) Ha emesso i seguenti assegni:

1) a favore di Tinnirello Gaetano :

n.50135737 dell'11.09.1979 di lire 2.500.000;
n.29639936 del 03.02.1981 di lire 2.000.000;
n.46002557 del 09.11.1981 di lire 2.000.000;
n.1139165 del 23.12.1977 di lire 1.278.000;
n.016343321 del 04.03.1980 di lire 3.060.000;
n.016341308 del 21.12.1979 di lire 1.500.000, -

alcuni dei quali sono stati tratti su conti correnti della "Oliveri Giovanni" S.r.l. con sede in Palermo, via Emiro Giafar nr.195 e negoziati da TINNIRELLO Gaetano per conto della "Edil Ceramica" s.n.c. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.20/D.

2) nr.50135739 del 10.9.1979 di lire 2.500.000 all'ordine di **MARCHESE** Gregorio di Saverio, nato a Palermo il 6.4.1944 ed ucciso a Bagheria il 3.8.1982;

3) n.50135736 del 07.09.1979 di lire 20.000.000;
n.50134415 del 02.12.1978 di lire 1.200.000;
n. 1154219 del 12.07.1978 di lire 2.000.000;
n. 1152091 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;
n. 1152092 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;
n. 1134964 del 17.10.1977 di lire 4.200.000;

tutti all'ordine di **MARCHESE** Filippo;

4) n. 1133123 del 31.01.1978 di lire 4.000.000;
n. 1133127 del 31.05.1978 di lire 4.000.000;
n. 1133129 del 01.08.1978 di lire 4.000.000;
n. 1150685 del 31.07.1978 di lire 2.525.500;

n.016336903 del 09.11.1979 di lire 1.800.000;

n.016336902 del 09.11.1979 di lire 1.083.000,

tutti a favore di TERESI Liborio fu Giuseppe e
di Muratore Sebastiana, nato a Palermo l'1.8.1932;

5) nr.8414501 del 21.9.1978 di lire 500.000,
emesso all'ordine della "MADONIA & PRESTIGIACOMO"
S.n.c., negoziato da MADONIA Diego di Antonio e di Di
Trapani Rosa, nato a Palermo il 9.5.1928 - fratello di
MADONIA Francesco -, nato a Palermo il 31.3.1924;

6) nr.1140185 del 31.1.1978 di lire 767.000
all'ordine di PACE Stefano, nato a Palermo il
16.7.1937;

7) nr.016338950 del 28.1.1980 di lire 200.000,
all'ordine di FAZIO Salvatore, nato a Palermo il
4.7.1927, che lo gira a LUPO Giuseppe;

8) nr.016341319 del 28.12.1979 di lire 1.660.000

nr.016338950 del 28.01.1980 di lire 200.000

all'ordine di LUPO Giuseppe;

9) nr.016340154 del 28.1.1980 di lire 900.000
all'ordine di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo
l'1.1.1933;

10) nr. 8727565 del 29.12.1978 di lire
9.000.000

nr.50134420 del 29.12.1978 di lire 10.000.000

negoziati da MANGIARACINA Vito nato a Mazara del
Vallo il 4.6.1936.

11) nr.016336901 del 9.11.1979 di lire 3.203.000
all'ordine di GALATI Pietro nato a Palermo il 6.9.1941
ed ivi domiciliato in via Ciaculli 413 - fondo GRECO;

12) nr.010795512 del 22.8.1979 di lire
10.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Giovanni, nato
a Palermo il 28.5.1921;

13) nr.010794132 del 16.7.1979 di lire 2.470.000
all'ordine di CASELLA Giuseppe fu Girolamo, nato a
Palermo il 12.6.1942.

e) Ha emesso i seguenti assegni, traendoli sul c/c 16178/20 intestato Olimar Costruzioni S.r.l.:

1) nr.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000
nr.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l.
il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2) nr. 01365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000
nr.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000
nr.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000
nr.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A.,
il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3) nr.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000
nr.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940;

4) n.016340347 del 20.04.1980 di lire 17.370.000

n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE
Francesco Paolo e dell'I.C.RE. S.r.l..

L'I.C.RE.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha
sede in Bagheria, contrada Serradifalco, e ne e' socio
GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il
16.6.1938;

5) nr.016340348 del 2.2.1980 di lire 5.000.000
negoziato da FAZIO Salvatore;

7) nr.016340341 del 28.1.1980 di lire 2.000.000
girato da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il
10.8.1939;

8) nr.016357505 del 6.1.1981 di lire 1.500.000
negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

9) nr.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000
negoziato dalla GIUSEPPE DI MARIA S.p.A., con sede in

Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

f) Ha ricevuto i seguenti assegni:

1) nr.02349119 del 14.1.1982 di lire 2.080.000 da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927;

2) nr.1274888 dell'8.5.1980 di lire 4.000.000 da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924; l'assegno e' stato girato alla "Edil Ceramica" s.n.c. e per essa negoziato dall'amministratore TINNIRELLO Gaetano;

nr.1120751 del 7.7.1975 di lire 500.000 da GRECO Michele all'ordine di tale D'AGOSTINO Salvatore e da questi girato ad OLIVERI Giovanni;

3) nr.1428817 del 30.8.1980 di lire 10.000.000;
nr.1428818 del 30.6.1982 di lire 6.000.000;

emessi da FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, quale amministratore unico della Urania Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo, via Salvatore Cappello nr.26;

4) nr.917219888 del 29.5.1979 di lire 467.000 emesso da GARIFFO Carmelo titolare della omonima ditta di autotrasporti;

5) nr.917285805 del 29.5.1979 di lire 500.000, emesso da tale ABBATE Rosario all'ordine di CIMINELLO Francesco da identificarsi in CIMINELLO Francesco fu Antonino, nato a Palermo il 26.3.1934;

6) nr.016337347 del 5.11.1979 di lire 10.000.000 emesso a firme congiunte da FAZIO Salvatore e INCHIAPPA Giovan Battista fu Rosario, nato ad Altofonte il 20.2.1951, e girato a MARCHESE Gregorio;

7) nr.015611263 del 30.10.1980 di lire 3.969.000 emesso da CASELLA Giuseppe;

8) nr.0026363 del 23.08.1978 di lire 155.000;

nr.0010433 del 04.07.1978 di lire 130.000;

nr.0004526 del 26.06.1978 di lire 400.000;

tutti emessi da LA ROSA Antonino, nato a Palermo
il 18.6.1938;

9) n. 16370576 del 29.06.1981 di lire 2.500.000;

n.024818507 del 30.11.1981 di lire 1.000.000;

n.016348616 del 11.07.1980 di lire 2.000.000;

tutti emessi da LOMBARDO Giovanni, nato a
Palermo il 6.6.1938;

10) nr.016046214 del 22.1.1980 di lire 330.000;

nr.016052851 del 18.4.1980 di lire 100.000,

emessi da MOTISI Ignazio di Giuseppe, nato a
Palermo l'1.1.1934;

11) n.010794747 del 02.08.1978 di lire
24.560.000

n.016333641 del 18.09.1979 di lire 2.500.000

n. 8580391 del 18.01.1979 di lire 10.000.000

n.010138410 del 10.07.1979 di lire 4.350.000

tutti emessi da MARCHESE Filippo;

nr.0291121 del 20.4.1979 di lire 120.000;

nr.0291124 del 30.4.1979 di lire 100.000,

tratti da MARCHESE Filippo all'ordine di FAZIO Salvatore che li ha girati a OLIVERI Giovanni;

12) n. 2360674 del 14.09.1979 di lire
2.000.000

n.9172218049 del 05.06.1979 di lire 3.500.000

n. 9841671 del 05.06.1979 di lire 3.000.000

tutti emessi da PUCCIO Antonino, nato a Palermo
il 24.4.1936 fratello di PUCCIO Vincenzo nato a
Palermo il 27.11.1945, quale amministratore unico
della NI.SA. Costruzioni S.r.l.;

13) nr.917214640 del di lire
1.550.000;

nr. 49305095 del 19.2.1979 di lire 2.000.000;

nr.917214641 del 30.4.1979 di lire 2.000.000,

tratti su conti correnti della Amato Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando nr.6, della quale e' socio AMATO Federico di Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932;

14) n. 5347116 del 30.01.1976 di lire 450.000;
n. 3918327 del 02.08.1975 di lire 200.000,

tratti da VERNENGO Giuseppe, nato a Palermo il 5.1.1935;

15) n. 10092525 del 08.07.1983 di lire 20.000.000 tratto da GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922 ed emesso all'ordine della Olimar Costruzioni.

16) FEDERICO Domenico di cui al punto 3. ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale e' procuratore, nr.7 assegni per complessive lire 39.300.000 all'ordine di OLIVERI Giovanni.

17) n.49318222 del 10.07.1979 di lire 3.500.000,

tratto da DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, sul c/c n.410169051 del Banco di Sicilia - agenzia n.6 di Palermo -.

18) n. 0599953 del 29.06 1979 di lire 285.000,

tratto da PULLARA' Ignazio, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

19) n. 0303747 del 20.03.1980 di lire 10.000.000;

n. 0303748 del 20.02.1980 di lire 10.000.000;

n. 0303749 del 20.01.1980 di lire 10.000.000;

n. 0303750 del 20.12.1979 di lire 10.000.000,

tratti da BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938 sul c/c n.40055 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele.

20) n.29632947 del 04.12.1977 di lire 290.000;

n.29624955 del 07.12.1976 di lire 630.000;

n.50134454 del 12.07.1979 di lire 750.000;

n.50134455 del 16.07.1979 di lire 6.000.000;

n.20748587 del 20.03.1979 di lire 2.000.000;
n.20748582 del 22.03.1979 di lire 7.000.000;
n.20748581 del 22.03.1979 di lire 15.000.000,

tutti tratti da **MARCHESE Filippo** sul c/c
n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di
Palermo -.

21) n. 0588707 del 30.05.1979 di lire
10.000.000;

n. 0588208 del 30.06.1979 di lire 10.000.000;
n. 0588209 del 10.08.1979 di lire 7.000.000;
n. 0588210 del 30.09.1979 di lire 7.000.000;
n. 0289903 del 31.08.1979 di lire 400.000;
n. 0361014 del 12.06.1980 di lire 2.107.000;
n. 0318326 del 28.02 1980 di lire 7.500.000;
n. 0591407 del 30.04.1979 di lire 2.100.000,

tutti tratti da **DI BARTOLO Anna Maria**, nata a
Palermo il 26.02.1942, moglie di **FEDERICO Domenico**,
sul c/c n.40162 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele
-.

22) n. 49253125 del 15.04.1978 di lit.
550.000;

n. 1048818 del 03.04.1978 di lit. 500.000;
n.015063151 del 31.08.1979 di lit. 500.000;
n.015174747 del 30.07.1980 di lit. 9.699.000;
n. 0048674 del 30.01.1979 di lit. 4.850.000;
n. 0048675 del 28.02.1979 di lit. 5.000.000;
n. 0048676 del 30.03.1979 di lit. 2.300.000,

tratti da FEDERICO Domenico anche quale
amministratore della "Adriana Costruzioni" S.r.l. ed
"Urania Costruzioni" S.r.l..

Pace Giuseppe

Contorno Salvatore lo designa come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Ciaculli, anche se lo ha, in un primo tempo, individuato come Di Pace Giovanni chiarendo pero' che il predetto era genero di La Rosa Giuseppe e che si occupava della guardiania dei giardini fra Ciaculli e Gibilrossa (Vol.125 f.76). Successivamente il Contorno riconosceva tale persona nella immagine fotografica riproducente le sembianze di Pace Giuseppe (Vol.125 f.92) e, ammettendo l'errore in cui era incorso, ribadiva che il Pace Giuseppe (e non Di Pace Giovanni) era l'"uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, genero di La Rosa Giuseppe, al quale era affidata la guardiania dei giardini ubicati tra Ciaculli e Gibilrossa, (imposta ai rispettivi proprietari dalla sua cosca), presentatogli ritualmente presso i Greco (Vol.125 f.150).

Osserva la Corte che le precise indicazioni del Contorno, che ne conosce perfino il rapporto di

affinita' col La Rosa Giuseppe appaiono improntate ad assoluta obiettività', posto che lo stesso Contorno lo scagiona del tutto da un eventuale inserimento nel traffico di stupefacenti (che ha costituito la ragione prima del suo proscioglimento in istruttoria dai reati di cui alla legge N. 685/75).

Pertanto l'assoluta mancanza di animosità' da parte della fonte accusatoria, in uno con la sicura conoscenza del personaggio, rafforza l'indicazione di accusa sulla base della quale va pertanto riconosciuta la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui ai reati agli artt. 416 e 416 bis.

Appare a tal uopo congrua la pena di anni 6 di reclusione così' determinata: p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) di cui mesi 6 condonati. Conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

Pace Stefano

Indicato, insieme col fratello Vincenzo, da Stefano Calzetta (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.48) e (Vol.11 f.63) + ff.12 e 18 fasc. pers.1^)

Ed invero, il suo inserimento nella organizzazione mafiosa emerge, in primo luogo, dai suoi vincoli familistici che lo legano ad elementi di particolare spicco della sua e di altre cosche criminali con vincoli che rafforzano il legame associativo, secondo una costante caratteristica delle associazioni mafiose.

Così Stefano Pace e' coniugato con Maria Buffa, sorella di Vincenzo Buffa, e le di lei sorelle Rosa, Aurora e Silvana sono rispettivamente coniugate con Carmelo Zanca, Ignazio Pullara' e Francesco Paolo Marciano', tutti elementi di primo piano delle rispettive famiglie mafiose.

Particolarmente significativi sono poi i suoi collegamenti con lo stesso Vincenzo Buffa e con Domenico Federico e cio' ove si consideri

che la di lui sorella Santa e' risultata essere interessata in diverse operazioni immobiliari assieme ai succitati esponenti mafiosi: operazioni definite con atto di divisione in data 2 giugno 1982 comportante l'acquisizione di beni per un valore dichiarato di ben lire 90.000.000 (vedi fascicolo misure di prevenzione 90/83 R.M.P.). Ed e' facile ritenere che la Santa altro non sia che una prestanome del fratello che nelle operazioni immobiliari in questione ha investito denaro di provenienza illecita, come altri esponenti mafiosi nelle imprese del Federico.

Stefano Calzetta, come sopra si e' accennato, ha dichiarato che i Pace, unitamente agli Zanca, ai Tinnirello, ai Vernengo, ai Marchese, ai Pullara', ai Federico, agli Spadaro, ai Savoca, agli Argano ed ai Greco costituiscono tutti "una comunita' di criminali" ed ha riferito una significativa circostanza concernente proprio il matrimonio di Pace Stefano, celebrato alcuni anni fa, al cui ricevimento, celebrato presso il locale "La Nave" di Caruso Vincenzo, della cosca di Corso dei Mille, erano intervenuti

c o m e

invitati "i megghiu cristiani", cioe' Bontate Giovanni, Pullara' Ignazio con il fratello e tutti gli Zanca.

Contorno Salvatore, da parte sua, ha ribadito (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.34), (Vol.125 f.57) (Vol.125 f.140) l'appartenenza di Stefano Pace e del fratello Vincenzo a Cosa Nostra, indicandone una, certamente piu' esatta, collocazione nella famiglia di Ciaculli . Completa il quadro probatorio la documentazione bancaria acquisita, dalla quale emergono collegamenti del Pace con altri esponenti della famiglia di Ciaculli, quali Antonino La Rosa e Nicolo' Greco, nonche' Giovan Battista Pullara' e Giovanni Oliveri, coinvolti, questi ultimi, nei traffici di droga.

Tale elemento va posto a suo carico quanto alla contestazione dei reati di cui ai capi 13 e 22 dell'imputazione, ma non pare, tuttavia, sufficiente per affermarne la responsabilita', onde va assolto, per questa parte, con formula dubitativa.

Va, per contro, sulla base delle sopra riassunte emergenze istruttorie, affermata la sua colpevolezza in ordine ai reati associativi di natura comune e di
s t a m p o m a f i o s o .

Appare a tal uopo congrua la pena di anni 6 di reclusione cosi' determinata: p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) di cui mesi 6 condonati. Conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

PACE Stefano

a) Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c 145403/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - da LA ROSA Antonino:

n. 4525495 del 17.11.1977 di lire 100.000
girato altre persone;
n. 0016575 del 03.08.1978 di lire 200.000
girato altre persone;
n.015056133 del 14.08.1979 di lire 100.000
girato altre persone;
n.010274082 del 12.06.1979 di lire 100.000
girato altre persone;
n. 0068168 del 03.01.1979 di lire 150.000
girato altre persone;

b) Ha ricevuto i sottoelencati assegni bancari tratti da GRECO Nicolo' nato a Palermo il 2.1.1950 sui cc/cc nr.15065 e nr.243043 intrattenuti presso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -:

nr. 3738403 del 28.02.1977 di lire 50.000;
nr. 3738415 del 18.04.1977 di lire 150.000;
nr. 3738417 del 03.05.1977 di lire 200.000;
nr. 3738419 del 04.05.1977 di lire 100.000;
nr. 1034674 del 06.06.1977 di lire 100.000;
nr. 1034681 del 27.06.1977 di lire 100.000;
nr. 1034682 del 06.07.1977 di lire 100.000;
nr. 1045690 del 30.08.1977 di lire 200.000;
nr. 1026735 del 13.09.1977 di lire 100.000;
nr. 1061069 del 17.07.1978 di lire 100.000;
nr. 1064217 del 01.08.1978 di lire 300.000;
nr.010047215 del 25.05.1979 di lire 250.000;
nr.010006768 del 25.07.1979 di lire 326.265;
nr.010006770 del 31.07.1979 di lire 500.000;
nr.010833442 del 06.08.1979 di lire 100.000;
nr.010833443 del 27.08.1979 di lire 100.000;
nr.010833444 del 04.09.1979 di lire 109.000;
nr.010833445 del 25.09.1979 di lire 250.000;
nr.016246958 del 03.10.1980 di lire 500.000;

nr.016272312 del 09.12.1980 di lire 200.000;

nr.016280099 del 20.02.1981 di lire 200.000.

c) Ha ricevuto in data 30.04.1978 l'assegno bancario nr.0557925 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.40028 intrattenuto da PULLARA' Giovan Battista presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

d) Ha ricevuto, i seguenti assegni:

n.01519603313 del 1.10.1980 di lire 5.000.000

n.01513866771 del 8.4.1980 di lire 3.600.000,

tratti sul conto corrente 483290/10 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, da PACE Vincenzo unitamente a STIRA Ignazio, nato il 20.6.1939.

e) Ha ricevuto, l'assegno nr.1140185 del 31.01.1978 di lire 767.000, tratto sul conto corrente 5165/20, intrattenuto presso la C.C.R.V.E.- succursale nr.24 di Palermo -, da OLIVERI Giovanni.

f) Ha emesso, in data 15.12.1977, una cambiale di lit. 3.750.000, con scadenza al 15.2.1979, a favore di BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938.

g) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.015106030 del 29.01.1980 di lit.1.000.000;
n.010194256 del 13.11.1979 di lit. 500.000;
n.015105978 del 26.02.1980 di lit. 500.000;
n.015063154 del 04.09.1979 di lit. 250.000;
n. 49254451 del 30.01 1978 di lit. 628.000,

tutti tratti da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.02.1940, anche per conto della "Urania Costruzioni" S.r.l. e della "Adriana Costruzioni" S.r.l. delle quali e' amministratore.

h) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0289063 del 03.08.1979 di lire 800.000;
n.0338219 del 28.02.1980 di lire 642.000;
n.0327025 del 28.01.1980 di lire 500.000,

tratti da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, moglie del FEDERICO, sul c/c n.40162 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

i) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0298259	del 15.10.1979	di lit.	10.000.000;
n.8582170	del 09.01.1979	di lit.	500.000;
n.0582162	del 02.01.1979	di lit.	463.000;
n.0582518	del 22.01.1979	di lit.	50.000;
n.0594572	del 21.05.1979	di lit.	500.000;
n.0292485	del 10.09.1979	di lit.	80.000,

tutti tratti da PULLARA' Ignazio, nato a
S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della
C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

Pace Vincenzo

Viene indicato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.48) e (Vol.11 f.63) + (F.P. I ff.12, 18 e 53) quale esponente di pericolosa famiglia mafiosa.

Si e' protestato innocente, dicendosi estraneo a qualsiasi organizzazione criminale ed in rapporti soltanto con i coimputati suoi congiunti.

Il suo inserimento nell'organizzazione mafiosa sulla valida base dei vincoli familistici (il fratello Stefano e' coniugato con Buffa Maria, sorella di Buffa Vincenzo, e le di lei sorelle, Rosa, Aurora e Silvana, risultano rispettivamente coniugate con Zanca Carmelo , Pullara' Ignazio e Marciano' F. Paolo, tutti elementi di rilievo nell'ambito della congrega mafiosa) riceve luminosa conferma dai suoi rapporti con Domenico Federico, ulteriormente comprovanti i suoi occulti interessi nelle imprese di costui cosi' come emergono anche dalle espletate indagini bancarie

Sulla base delle predette risultanze appare giuridicamente certa l'aggregazione del prevenuto alla

consorteria mafiosa; non pero' la sua colpevolezza in ordine ai reati concernenti gli stupefacenti, sui quali ultimi va posto il dubbio.

Congrua la pena di anni sei di reclusione cosi' determinata: p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) di cui mesi 6 condonati. Conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

PACE Vincenzo

a) Ha emesso i seguenti assegni bancari a favore di **FEDERICO Domenico** tratti sul proprio c/c nr.483290/10 intrattenuto, unitamente a **STIRA Ignazio**, nato il 20.6.1939, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -:

n.4528904 del 30.12.1977 di lire 5.000.000;

n.0451975 del 20.02.1978 di lire 3.000.000.

b) Ha emesso i seguenti assegni:

n.01519603313 del 01.10.1980 di L. 5.000.000;

n.01513866771 del 08.04.1980 di L. 3.600.000,

tratti sul conto corrente 483290/10 intrattenuto
unitamente a STIRA Ignazio, presso la C.C.R.V.E. -
filiale di Palermo -, a favore di PACE Stefano.

Palazzolo Paolo

Palazzolo Saverio

Con Rapporto del 27/11/1983 il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico denunciava i germani Palazzolo Paolo, in stato di irreperibilita', e Palazzolo Saverio, in stato di arresto, perche' ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere aggravata per aver fatto parte del "Clan", facente capo a Provenzano Bernardo, per conto del quale curavano il "riciclaggio" degli enormi profitti derivanti dagli illeciti traffici gestiti dalla consortereria mafiosa di cui il Provenzano Bernardo era elemento di spicco.

Riferivano gli inquirenti che i due germani Palazzolo, la cui sorella Saveria Benedetta risultava essere la convivente del Provenzano Bernardo, erano in stretti rapporti con la "Cosca dei corleonesi" come evidenziato dalle indagini effettuate che avevano consentito di accertare che:

1) in data 16/7/1973, personale della stazione dei CC. di Terrasini, in servizio di perlustrazione

nelle campagne limitrofe, notava un fabbricato in costruzione ed apprendeva che lo stesso apparteneva a certo "don Paolo", il quale, il giorno dopo, si presentava in caserma qualificandosi per Palazzolo Paolo ed esibiva il contratto di acquisto del terreno, su cui insisteva il fabbricato in costruzione, dal quale risultava che la proprietaria dell'immobile era la sorella Saveria Benedetta, che subito dopo, alienava il terreno ad una societa' costituita ad hoc, la S.I.M.A.I.Z. S.p.A., amministrata da Mandalari Giuseppe (commercialista legato ad ambienti mafiosi) e di cui era socio Vacante Ignazio (tratto in arresto il 23/7/1982 per detenzione di armi, munizioni ed esplosivi) e sindaco supplente Provenzano Sebastiano, legato da rapporti societari con Brusca Mariuccio, elemento di spicco della mafia di S. Giuseppe Jato e S. Cipirrello;

2) in data 3/12/1976 Palazzolo Paolo e Saverio, insieme al mafioso Mazzola Salvatore (ucciso il 15/11/1982) acquistavano un terreno in contrada "Orsa" di Cinisi e all'atto di compravendita interveniva, quale testimone, Altadonna Francesco, noto prestanome della famiglia dei corleonesi;

3) in data 22/10/1976 Palazzolo Saverio, Munaco' Giuseppa, moglie di Palazzolo Paolo e Brigati Giuseppa (moglie del mafioso Di Maggio Paolo) acquistavano un terreno in contrada "Orsa" dell'agro di Cinisi; e all'atto della compravendita interveniva, quale testimone, Altadonna Francesco, notoriamente collegato al "clan" mafioso dei corleonesi;

4) Vacante Ignazio, gia' amministratore unico della S.I.M.A.I.Z. S.p.A., cedeva in locazione per 18 anni a Palazzolo Paolo due appezzamenti di terreno sorti in contrada "Paterna e Capraia" dell'agro di Terrasini.

Sulla scorta degli elementi evidenziati nel Rapporto del 22/11/1983 sul conto dei due germani Palazzolo, contro gli stessi veniva emesso mandato di cattura n.253/83 in data 29/11/1983 con il quale si contestava loro il reato p. e p. dall'art.416 bis C.P..

Mentre il Palazzolo Paolo si e' sempre sottratto alla cattura, il fratello Saverio veniva tratto in arresto e, interrogato, protestava la sua innocenza assumendo di mantenere la sua famiglia con i proventi (circa 6 milioni l'anno) dell'attivita'

di allevatore di animali custoditi in una stalla ubicata sul terreno sito in contrada "Siino di Cinisi", esteso circa 5 tumuli, appartenentesi allo stesso e al fratello Paolo; di ignorare che la sorella Saveria Benedetta fosse la convivente di Provenzano Bernardo, che non conosceva; di non sapere chi fossero Mandalari Giuseppe, Vacante Ignazio e Altadonna Francesco nonostante quest'ultimo fosse intervenuto, come testimone, alla stipula dell'atto di acquisto del terreno di cui si e' gia' parlato.

Osserva la Corte che le emergenze istruttorie - nonostante le labiali proteste del Palazzolo Saverio - hanno evidenziato che i due imputati (dei quali il Palazzolo Paolo svolgeva l'attivita' di ortolano, secondo quanto dichiarato dal fratello Saverio - (Vol 1/T f. 341 e segg.) hanno investito in acquisti immobiliari capitali di pertinenza di Provenzano Bernardo, convivente della loro sorella Saveria Benedetta (il quale, pertanto, li considerava degni della sua fiducia e li adoperava come sicuri e fidati prestanome), la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di latitanza del

predetto e dalla significativa circostanza che i due Palazzolo traggono dalle rispettive modeste attività lavorative guadagni del tutto insufficienti a consentir loro, come invece è avvenuto, l'acquisto di beni immobili di notevole valore.

Osserva la Corte che però i fatti emersi nel corso dell'istruttoria debbono essere evidentemente inseriti in tutta un'attività di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illecite del Provenzano, che giuridicamente si inquadra nel delitto di ricettazione continuato in ordine al quale va affermata la responsabilità di ciascuno dei due fratelli.

Congrua pena all'uopo si ritiene quella di anni 4 e dieci milioni di multa (anni 3 e sette milioni di multa + anno 1 e tre milioni di multa per art. 81 cpv. C.P.) ciascuno, cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Palmos Fotios

La posizione del prevenuto risulta ulteriormente tratteggiata nella parte di questa sentenza che riguarda i traffici di droga.

In questa sede giova ricordare che, secondo la deposizione del tenente della Polizia ellenica Paulus Bograkos (Vol.78/R f.69) + (Vol.94/R f.1), il Palmos fu uno degli organizzatori del carico spedito dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Gaspare Mutolo. Nel marzo del 1983 si reco' infatti in Svizzera col comandante della nave Gherokunas per ricevere il denaro occorrente per il viaggio.

A sua volta il Gherokunas ha spontaneamente riferito al Magg. Stefano Pitino (Vol.82/R f.2) che il Palmos gli fece intendere che aveva dietro di se' in Svizzera persone "molto grosse", delle quali era meglio non cercasse lo stesso Gherokunas di fare conoscenza.

Da parte sua il Fioravante Palestini, in altre dichiarazioni spontaneamente rese allo stesso

Magg. Pitino ed al dr. Portaccio (Vol.76/R f.2) + (Vol.103/R f.92) + (Vol.107/R f.7), ha riferito di avere in Atene nel marzo 1983 incontrato il Gherokunas ed il Palmos, ricevendo da costoro l'incarico di recarsi a Bangkok e contattare il fornitore dell'eroina per preannunciargli l'arrivo della nave sulla quale doveva essere trasportato il carico. E dallo stesso Palestini risultano effettuate mentre si trovava in Thailandia ben tre telefonate all'utenza di Atene intestata all'imputato in esame (Vol.122/R f.242).

Nel corso del suo piu' reticente interrogatorio giudiziale, inoltre, il Palestini ha comunque ammesso di essersi recato in Thailandia su invito del Palmos, che gli aveva anche regalato il biglietto aereo (Vol.131/R f.259).

Del Palmos ha, altresì, parlato l'imputato Dattilo Sebastiano in relazione ad altro traffico di eroina, questa volta proveniente dalla Turchia, di cui si tratta nella stessa richiamata parte della sentenza.

Il Dattilo ha infatti riferito (Vol.16/RA f.40) + (Vol.17/RA f.185) + (Vol.22/RA f.4) + (Vol.22/RA f.10) + (Vol.41/RA f.82) che anche il

Palmos, da lui definito "longa manus" dei palermitani in Grecia, si occupava delle modalita' tecniche del trasporto del carico, ma, essendo nel frattempo giunta notizia del sequestro in Egitto della Alexandros G., si era reso irreperibile ingiungendo prima ai suoi complici di disfarsi degli appunti con i suoi recapiti telefonici da lui prima forniti.

Sussistono, pertanto, a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti facente capo al Mutolo Gaspare ed al Koh Bak Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi con il piu' sopra menzionato sequestro di 233 kg. di eroina.

Ne va pertanto affermata la responsabilita' ed il giudicabile va pertanto condannato alla pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa (p.b. art.71 legge 685/75 anni 4 di reclusione e L.18.000.000 di multa + 1/3 art.74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 e L.26.000.000 + 1/1/2 art.74 1 cpv = anni 8 e L.36.000.000 + art.81 cpv C.P. = anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa).

Patricola Stefano

Calzetta Stefano (Vol.11 f.22) lo indica come legato a Giovanni Matranga nel traffico della cocaina e precisa:

"... Frequentando assiduamente i Bagni Virzi' e conversando con le persone che abitualmente vi si riuniscono, poiche' godo della fiducia di tutti, ho appreso...che Toto' Virzi' e Matranga Giovanni, quest'ultimo nativo di Piana degli Albanesi, da circa 4 anni trafficano in stupefacenti e cioe' eroina e cocaina. Quella che io ho visto con i miei occhi e' cocaina ma so che il Matranga commerciava prima con Stefano Patricola in eroina. Per inciso devo dire che il padre di Stefano Patricola venne ucciso perche' gli avversari del Bontate volevano rintracciare Stefano Patricola e il di lui padre si rifiutò di indicare ove Stefano si trovasse...".

Dell'omicidio di Patricola Francesco si tratta specificamente nella parte di questa sentenza relativa agli omicidi della cosca di Corso dei Mille.

In un successivo interrogatorio, il Calzetta indica anche "l'americano" (Romano Giuseppe) come altro associato al Matranga ed al Patricola nel traffico di stupefacenti e precisa come questi ed il Patricola si fossero allontanati da Palermo perche' legati al clan Bontate (Vol.11 f.50).

Anche del Romano si tratta nella parte riguardante la sparatoria di Ciaculli (la c.d. "tufiata") in danno di Pino Greco "scarpazzedda" e per alcuni riferimenti ed implicazioni si vedano le trattazioni degli omicidi di Ficano Gaspare e Michele (Capitolo VI, Parte III paragrafi 4 e 7).

Sinagra Vincenzo conferma la causale dell'omicidio di Patricola Francesco, reo di non aver voluto indicare a Filippo Marchese il luogo ove si nascondeva il figlio Stefano (Vol.1/F f.133), precisando che l'intenzione del Marchese era, in realta', quella di sopprimere il Patricola proprio perche' frequentava "l'americano" (Vol.1/F f.192).

Il Sinagra poi riconosce nella foto n.89 Patricola Stefano.

Le concordanti dichiarazioni del Sinagra e del Calzetta, la perfetta conoscenza che i due avevano dei Patricola, padre e figlio, portano a ritenere come il Patricola fosse organicamente inserito nella cosca di Corso dei Mille; mentre non altrettanto sicure appaiono le prove concernenti lo spaccio di stupefacenti.

Pertanto va affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 mentre egli va assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 e 47 per insufficienza di prove.

Conseguentemente il Patricola va condannato alla pena di anni sette di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione di cui mesi 6 di condono.

Pedone Michelangelo

Osserva la Corte che relativamente alla posizione del Pedone Michelangelo emergono prove convincenti solo in merito al reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975, mentre dalle rimanenti imputazioni che gli sono state contestate (artt. 416, 416 bis CP., 71 e 74 legge sopra cit.) va, per contro, assolto con formula dubitativa.

Invero il 2 febbraio 1982 personale della Questura di Catania, nel corso di un servizio preventivo, transitando per quel viale della Liberta', notava quattro individui intenti a confabulare tra loro con fare sospetto. Li identificava in Gaspare Mutolo, Domenico Condorelli, Giovanni Cusimano e Micheleangelo Pedone ed accertava che in casa del Condorelli trovavasi Carlo De Caro, nipote del Mutolo.

Essendo quindi emersi gravi sospetti a carico dei predetti ed in particolare su Mutolo Gaspare, che stava usufruendo di un breve permesso concessogli mentre trovavasi in stato di semiliberta',

gli agenti procedevano ad accurata perquisizione sull'autovettura del predetto, effettuata anche con l'ausilio di unita' cinofile, che dava esito negativo nonostante l'animale desse segnali positivi circa la presenza nel portabagagli di sostanza stupefacente (f.131088).

L'episodio narrato appare particolarmente significativo se inquadrato nel contesto degli accertamenti svolti in ordine ai traffici di sostanze stupefacenti condotti dal Mutolo in correita' col gruppo catanese di Benedetto Santapaola; le quali hanno, peraltro, ricevuto sintomatico riscontro nelle (parziali) confessioni del nipote del Mutolo Di Caro Carlo rese al dibattimento, il quale ha certamente corroborato le acquisizioni istruttorie in ordine ai traffici dello zio e all'esistenza di una vasta organizzazione criminale a vasto raggio, in cui essi si inserivano (UD del 19 dicembre 1986, f.075254 ss.).

Per l'esposizione degli esiti di tali indagini si rimanda alla parte della sentenza che analiticamente se ne occupa ed in questa sede basta ricordare che sono state acquisite abbondanti prove sia in ordine ai collegamenti tra il gruppo mafioso

palermitano e quello catanese sia sul coinvolgimento di entrambi nei traffici internazionali di eroina e morfina di base provenienti dalla Thailandia a mezzo di vari corrieri, quali tra gli altri Francesco Gasparini, Fioravante Palestini e Michele Abbenante, rispettivamente arrestati con ingenti carichi di droga a Parigi, in Egitto ed a Roma.

La presenza, pertanto, del Pedone in Catania, in compagnia del Mutolo e del Condorelli, in casa del quale contestualmente trovavasi il De Caro, in periodo in cui detti traffici venivano intensamente condotti, non puo' esser considerata casuale e comprova il pieno coinvolgimento in essi anche dell'imputato in esame.

Costui, inoltre, in data 21 novembre 1982, venne sorpreso da personale della Questura di Palermo in flagranza di furto aggravato, insieme a Salvatore Graziano, presso i magazzini MAR S.p.A., (Vol.2/RB bis f.131089) ed, avuto riguardo alla caratura criminale dei due personaggi coinvolti nell'episodio, questo non puo' essere superficialmente liquidato come un semplice fatto criminoso contro il patrimonio. In realta', infatti, il tentato furto non puo' trovare altra spiegazione se non inserendolo quale momento

intimidatorio dei programmi estorsivi in danno del proprietario del supermercato e cio' anche in considerazione della localizzazione territoriale dell'esercizio, ricadente nella zona di influenza del boss mafioso Riccobono.

Peraltro, Tommaso Buscetta ha espressamente indicato l'imputato (Vol.124 f.12) + (Vol.124/A f.61) quale componente della famiglia mafiosa di S.Lorenzo, attribuendogli addirittura un ruolo non secondario, in quanto, per un certo periodo, insieme al congiunto Filippo, avrebbe guidato la cosca in qualita' di "reggente", succedendo allo scomparso Filippo Giacalone.

Sulla base, pertanto, delle riassunte risultanze istruttorie nei confronti del prevenuto, va, tuttavia, rilevato che dal sintomatico viaggio a Catania in ordine al quale sussistono - come gia' precisato - una pluralita' di elementi di riscontro, puo' desumersi senza alcun dubbio l'attivo inserimento del Pedone in un'associazione finalizzata al traffico della droga.

Invero, il fatto che egli abbia lasciato il posto di lavoro per seguire il Mutolo a Catania, senza uno scopo evidenziato (poiche' non e' credibile

che egli dovesse acquistare un camion in quella città se non sapeva neanche indicare a chi intendeva rivolgersi per comprarlo) testimonia d'un ruolo certo, ancorche' non ben definito nei compiti, in seno all'associazione per il traffico della droga.

Per il resto sulla unica indicazione del Buscetta quanto all'inserimento in "cosa nostra" e nella fluidita' degli altri elementi presuntivi, va posto il dubbio sulla sua colpevolezza riguardo gli altri reati sopra indicati.

Per il reato suddetto congrua appare la pena di anni 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa, risultante dall'aumento di anno 1 di reclusione e L.10.000.000 di multa sulla pena base di anni 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa.

A detta pena conseguono le pene accessorie, come da dispositivo.

Perina Giovanni

Indicato da Totta Gennaro (Vol.4 f.295) + (Vol.72 f.67) e segg.) quale commerciante di droga operante in collegamento con Azzoli Rodolfo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 174/84 del 26 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

In questa sede basta ricordare le richiamate dichiarazioni del Totta, le quali hanno trovato conferma in quelle di Azzoli Rodolfo (Vol.19 f.54 e segg.), il quale ha ammesso di essere stato in contatto, unitamente ad Grado Antonino, nel 1979, con tale "Ciccio", di circa 40 anni e di corporatura forte, gestore di un ristorante nei pressi di Monza, col quale aveva avviato un traffico di eroina.

Ha inoltre precisato l'Azzoli di avere personalmente consegnato al Ciccio, durante il 1979 e con cadenza bimestrale, eroina in quantita' di 2 o 3 chilogrammi per volta, al prezzo di lire

70.000.000 al chilogrammo. Tale eroina era di origine turca e, secondo l'opinione dell'Azzoli, veniva consegnata al Grado, che gliela forniva, da tre arabi, che a loro volta rifornivano quest'ultimo anche di morfina di base, destinata alla trasformazione in eroina, che i fratelli Grado Antonino e Grado Salvatore trasportavano in Sicilia occultandola nelle ruote di scorta delle autovetture.

A suo volta Perina Giovanni, dopo iniziali tentennamenti (Vol.80 f.6) + (Vol.86 f.32), ha finito con l'ammettere di essere chiamato "Ciccio" e, dichiarandosi pentito, ha confermato che nel 1978, dopo essere stato dimesso dalla Casa Circondariale di Brescia, dove si trovava detenuto per ricettazione, era stato avvicinato da alcuni individui, tra cui un certo Azzoli, che lo avevano convinto a smerciare eroina sulla piazza di Verona. Ha aggiunto di aver ricevuto dall'Azzoli in consegna, per un periodo di tre o cinque mesi, alcune partite di eroina, venendone ricompensato a ragione di circa 1.500.000 per volta, giacche', a suo dire, egli fungeva soltanto da intermediario nella consegna fatta direttamente a terzi dell'Azzoli.

Da quanto sopra emerge chiaramente che il Perina (peraltro raggiunto da validi elementi di

prova) e' confesso in ordine ai reati ascrittigli di cui ai capi 13 e 26.

Stante il suo comportamento processuale, pertanto, gli vanno concesse le attenuanti generiche sicche' la pena adeguata appare quella di anni 4 e mesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa ottenuta diminuendo di 1/3 la pena base di anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa + anno 1 e mesi 10 e L.20.000.000 di multa per la continuazione fra i detti reati.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Picone Giusto

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia della Noce, facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Picone Giusto veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta Tommaso di esser venuto a conoscenza che tale Picone Giusto in seno alla famiglia della Noce, aveva assunto la qualifica di "rappresentante" lasciata vacante da Scaglione Salvatore, ex pugile (Vol.124 f.10).

Interrogato, il prevenuto ha respinto gli addebiti (Vol.123 f.179), (Vol.178 f.457)

Osserva la Corte che, in relazione agli elementi emersi dall'istruttoria formale e dibattimentale, non puo' non dubitarsi della colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ex artt. 416 e 416 bis CP.

Invero, atteso che Buscetta - unica fonte di prova in questo caso nei riguardi del giudicabile -

pur dichiarando di sapere che l'imputato era uomo d'onore, non l'ha mai avuto presentato ne' altrimenti ha avuto modo di conoscerlo di persona, coerentemente con le enunciazioni di principio esternate in CAP. I, Parte I, "Attendibilita' dei c.d. pentiti", paragr. 14, stima la Corte di dover assolvere da tali reati il prevenuto con formula dubitativa.

Relativamente ai reati concernenti gli stupefacenti, l'unico elemento che si rinviene a suo carico, se cosi' si puo' dire, e' rappresentato dalla dichiarazione dell'Anselmo, secondo la quale il di lui fratello Vincenzo si serviva del Picone per cambiare gli assegni provenienti dal traffico della droga.

Elemento, come e' facile intendere estremamente labile.

Pertanto, si impone l'assoluzione del Picone per non aver commesso il fatto per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Pilo Giovanni

La prima notizia circa l'inserimento organico del noto costruttore Pilo Giovanni nell'associazione mafiosa "cosa nostra" si ha dal Buscetta, il quale lo colloca nella "famiglia" di San Lorenzo, di cui il cognato Gambino Giacomo Giuseppe e' il capo.

Egli, infatti, riferisce d'aver fatto la conoscenza del prevenuto conosciuto costruttore edile, nel carcere di Palermo dove entrambi furono detenuti contemporaneamente uno o due mesi, e di avere, successivamente, appreso da altri uomini d'onore che anche il Pilo Giovanni, cognato di Gambino Giacomo Giuseppe - rappresentante della famiglia di S.Lorenzo - era entrato a far parte di quella cosca mafiosa (Vol.124 f.12), (Vol.124/A f.62), (Vol.124/A f.63).

Peraltro, nonostante le denegazioni del giudicabile cui sono addebitati i reati ex artt. 416,416 bis CP. ,75,71,74 legge n. 685 del 1975, le rivelazioni circa la sua appartenenza a "cosa nostra"

fornite dal Buscetta hanno, peraltro, trovato puntuali inequivocabili riscontri: a) nelle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, il quale ha riferito che il Pilo Giovanni, riconosciuto nella fotografia mostratagli (Vol.125 f.71), e' uomo d'onore della famiglia di S.Lorenzo (Vol.125 f.13); b) nelle asserzioni di Anselmo Salvatore, il quale ha ricordato che il Pilo Giovanni era inserito, con Spina Giuseppe, Anselmo Vincenzo e Gambino Giuseppe, nel traffico della droga (Vol.133 f.274), (Vol.133 f.276), (Vol.133 f.282), (Vol.133 f.258), (Vol.133 f.260), (Vol.133 f.236), (Vol.133 f.257) - (Vol.134 f.169).

Ne' va sottaciuto che, a riprova degli stretti rapporti e legami tra la "famiglia" di appartenenza del Pilo Giovanni e il "Clan" dei Corleonesi, Bagarella Leoluca - importante esponente di tale "consorteria mafiosa" - venne arrestato, il 6/8/1974, in un appartamento al 5 piano di un edificio costruito e di proprieta' del Pilo Giovanni, come emerge dal Rapporto 25 agosto 1978 del Reparto Operativo dei CC. di Palermo, (Vol.1/M f.45) - (Vol.1/M f.98-128 -181) (istruttoria f.282871 ss) il cui contratto di utenza dell'energia elettrica era stato stipulato

da Gambino Giacomo Giuseppe, cognato del Pilo Giovanni.

Ed infine i rapporti tra il prevenuto ed altri coimputati, affiliati a "famiglie" di Palermo, sono dimostrati dalla esistenza di assegni, tratti su conti correnti intestati a societa' che fanno capo al Pilo, girati o negoziati da Lo Verde Giovanni, da Li Vorsi Gaspare, dalla I.C.R.E. S.r.l. (di cui sono soci Greco Leonardo, Caltagirone F.Paolo, Gargano Antonino e Caltagirone Pietro) da Teresi Carlo, dalla "Sicilcalce" S.p.A. (di cui e' socio Notaro Andrea, cognato di Greco Michele per averne sposato la sorella Rosa).

Conseguentemente - osserva la Corte - dagli indicati, puntuali elementi di accusa nei confronti del prevenuto, nessun dubbio puo' sorgere circa il suo organico inserimento in "cosa nostra", testimoniato dal Buscetta e dal Contorno, ma ancor piu' evidenziati dai legami di affinita' creatisi fra il Pilo, il Gambino Giacomo Giuseppe e lo Spina Calogero, figlio di Raffaele, che e' sposato con Gambino Francesca altra sorella di Gambino Giacomo Giuseppe (istruttoria f.282871).

Va ricordato poi che dalla inascoltata voce del Vitale Leonardo si e' appreso che l'impresa Pilo versava una tangente, sulla cui spettanza decise nientemeno che Riina Salvatore (Vol.124 quater f.452233), il quale decise a favore della "famiglia" della Noce per i suoi rapporti di amicizia con i componenti di quella famiglia.

C'e' pertanto, da ritenere che attraverso il matrimonio il Pilo, gia' crudamente taglieggiato dalle cosche mafiose, e di poi attraverso il suo inserimento nella congrega, abbia inteso porsi al riparo dai continui esborsi di denaro che lo dissanguavano. Cio' analogamente a quanto si ritiene sia avvenuto al Marchese Salvino (v. l'esame della posizione di tale imputato) che anch'egli ha preferito sottrarsi alle continue richieste di denaro, ponendosi all'ombra protettiva di cosa nostra.

Per quanto invece riguarda la imputazione relativa al traffico di stupefacenti non par dubbio dall'esame della scheda bancaria che si allega, che egli risulta invischiato in modo netto e incontrovertibile in un giro di assegni che sfruttando all'uopo la dichiarazione di Anselmo Salvatore deve essere giuridicamente qualificato come attivita'

di riciclaggio e quindi quale intermediazione ricettatoria, modificandosi all'uopo l'imputazione di cui agli artt.75, 71-74 in quella di cui agli artt.648, 81 C.P..

Invero, il risentimento dell'Anselmo per il mancato affitto di un appartamento nello stabile di cui era amministratore Gemelli Giuseppe, che su tale fatto ha testimoniato (Ud.8 ottobre 1986 f.052787), stante la dichiarazione del Gemelli stesso, il quale riferisce che anche se l'Anselmo aveva chiesto di parlare con il Pilo, il rifiuto (se cosi' puo' chiamarsi) per opera dello stesso teste, dal quale l'Anselmo apprese che l'appartamento era stato locato non poteva essere riferibile al Pilo.

Eppertanto, da un lato, si osserva che trattasi di fatto poco importante per essere posto a base di un rancore cosi' grave da determinare una falsa accusa di tale portata; dall'altro, si deve osservare che con la stessa dichiarazione l'Anselmo coinvolge nel traffico anche il proprio fratello Vincenzo : il che testimonia della sincerita' della sua indicazione.

Va quindi affermata le responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati suddetti. A tal uopo

congrua pena da infliggere appare quella di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa. Detta pena si ottiene mediante il conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 3 (art. 81 C.P.) e lire 3 mil. di multa = anni 9 di reclusione e lire 3.000.000 di multa. A detta pena conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

PILO Giovanni

a) PILO Giovanni, in qualita' di amministratore unico della "INGAR" S.r.l., ha negoziato l'assegno bancario nr. 1710543 dell'11.1.1981 di lit. 5.000.000 tratto da Lo Verde Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939 sul c/c nr. 12490/0 della Cassa Rurale ed Artigiana - agenzia di Boccadifalco -.

Pipitone Angelo Antonino

Pipitone Giovan Battista

Pipitone Vincenzo

Denunciati con Rapporto del 27 novembre 1983 dei Carabinieri di Partinico, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in concorso con Provenzano Bernardo, capo della famiglia mafiosa di Corleone, Provenzano Salvatore - fratello del Bernardo - Di Maggio Procopio, Lipari Giuseppe, i germani Palazzolo Saverio e Paolo, Randazzo Giuseppe, Altadonna Francesco Salvatore e Impastato Nicolo' (Vol.1/T f.60), in seguito alle rivelazioni di Buscetta Tommaso che li qualificava come "uomini d'onore" (e Angelo Antonino in particolare come attivamente inserito nel traffico della droga), si procedette nei loro confronti altresì per il reato di cui all'art. 416 cpv. C.P. 71 e 75 della legge sugli stupefacenti.

Ed invero, attraverso i gravissimi fatti che concretano la lotta per l'egemonia del potere mafioso,

cui e' dedicato uno speciale capitolo della presente sentenza (Cap. IV), si e' messo in luce come si fosse creata in seno all'organismo mafioso una grossa frattura, scindendolo in due tronconi uno dei quali facente capo alla c.d. mafia perdente e l'altro relativo a quella vincente, gruppo quest'ultimo che si aggregava alla cosca capeggiata dai c.d. "corleonesi".

In questo quadro si inserisce l'ascesa ai vertici della cosca di Villagrazia di Carini dei germani Pipitone ed in particolare dell'Angelo Antonino, pregiudicato per reati di diversa natura, diffidato dalla P.S., piu' volte sottoposto alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e del soggiorno obbligato.

La pericolosita' del Pipitone Angelo Antonino e del di lui fratello Giovan Battista viene evidenziata in data 2 agosto 1986 dal Rapporto della Squadra Mobile di Palermo nel quale si fanno risaltare i rapporti di costoro con Mutolo Gaspare, Micalizzi Michele, Micalizzi Salvatore, Davi' Salvatore (questi ultimi affiliati alla famiglia facente capo a Riccobono Rosario), Passalacqua Calogero ed altri e

tutti insieme vengono denunciati per il reato di associazione per delinquere aggravata e concorso in numerosi tentativi di estorsione in danno di proprietari terrieri.

A seguito di tale Rapporto il Tribunale di Palermo, con decreto del 17 marzo 1977, confermato dalla Corte di Appello di Palermo in data 8 giugno 1987, applico' al Pipitone Angelo Antonino la misura di prevenzione del soggiorno obbligato nel Comune di Setriano (TV) per la durata di anni tre.

Peraltro, i suoi stretti collegamenti con elementi appartenenti ad altre cosche mafiose si evidenziano in occasione dell'arresto di Gambino Alfonso, colpito da mandato di cattura emesso nell'ambito del procedimento penale contro Spatola Rosario + 119, sorpreso alla guida dell'autovettura Volkswagen tg. PA 582545, di proprieta' del Pipitone Angelo Antonino che, sottoposto a procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale, veniva condannato dalla Corte di Appello di Palermo a sei mesi di reclusione con sentenza emessa il 28 ottobre 1982.

Infine, il nominativo del Pipitone Angelo Antonino veniva inserito nel rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) con il quale si denunciavano

Greco Michele + 160 persone perche' ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Di pari passo con l'ascesa dell'imputato nell'ambito della sua cosca e, come conseguenza di essa, progrediva la posizione economico-finanziaria del Pipitone Angelo Antonino che, in origine semplice mandriano di bovini ed ovini, nel breve giro di qualche anno acquisisce interessenze nella ditta individuale intestata alla moglie Pellerito Francesca, nella S.d.f. Pellerito Francesca e C., nella ditta individuale Pipitone Angelo, nella S.r.l. GE.CO.T.A. (di cui sono soci Pellerito Francesca, Gallina Francesca, moglie di Pipitone Giovan Battista - Seminatore Giacomina, moglie di Pipitone Vincenzo e di Fiore Giuseppe), nella S.A. e Z S.r.l. di cui l'imputato e' socio alla pari con Di Fiore Giuseppe. Orbene, tali notevoli disponibilita' finanziarie, che mal si conciliano con l'attivita' ufficialmente svolta dall'imputato, denunciano chiaramente le losche attivita' poste in essere dalla famiglia cui appartiene il Pipitone Angelo Antonino e, in particolare, il traffico della droga

in cui, secondo Buscetta Tommaso, il prevenuto e' attivamente e proficuamente inserito.

Osserva la Corte relativamente a tale imputato che la sua condanna per i reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P. discende dalla dichiarazione del Buscetta che ne afferma la qualita' di "uomo d'onore" della "famiglia" di Carini, che si rivela confortata e riscontrata dalla proluvie di elementi che posson trarsi anche dalle decisioni della magistratura in sede delle misure di prevenzione che ne hanno messo in luce l'estrema pericolosita'.

Tale pericolosita' d'altronde risulta avvalorata e dimostrata anche dalla simulazione della pazzia cui da tempo il prevenuto si e' dedicato.

Contegno processuale, peraltro, che ha ritenuto di dover ripetere anche in questo processo, ottenendo due clamorose smentite attraverso gli accertamenti tecnici disposti da questa Corte ed eseguito il primo dal Prof. Francesco Traina, e l'altro, da un collegio qualificato di medici militari che ne ha confermato in pieno le conclusioni.

Inoltre, vanno egualmente apprezzati i coelementi indiziari che possono trarsi dal rapporto di denuncia della Squadra Mobile di Palermo del 30

luglio 1984, in cui si evidenziano gravi elementi di reita' per il delitto di associazione per delinquere insieme con Scalici Natale e Rapaglia Giuseppe (Istrut. 162698 e segg.) a carico dello stesso Pipitone Angelo Antonino attraverso il risalto che viene dato ad un contegno notevolmente sospetto assunto dal Pipitone stesso. Invero viene riportata l'intercettazione di una telefonata intercorrente tra lo Scalici e il Pipitone in cui il primo si lascia sfuggire il vocabolo "roba" ed esorta il Pipitone stesso a cercarla adagio e a stare attento perche': "Sono mattoni che si possono rompere o spizzicare". Inoltre, devesi far riferimento alla telefonata avvenuta la sera del 3 febbraio 1984, tra il Pipitone e lo Scalici Natale, nel corso della quale il primo, riferisce al secondo: "che, come tua sorella.... se ne e' andata... e io a chi lo dovevo consegnare il campione?"

Emergono, pertanto, dagli elementi in considerazione, concrete prove a carico del Pipitone Angelo Antonino in ordine a tutti i reati che gli sono stati contestati; onde se ne deve affermare la responsabilita' con la condanna dello stesso alla pena di anni 17 di reclusione e di lire

120 milioni di multa.(art. 416 bis 1 e 4 comma)
p.b.=anni 4 rec.+ 1/3 (comma VI) = anni 5 e m.4 + m.8
(art. 112 n.1 CP.) = anni sei + anno uno (art. 81
cpv. CP.) anni sette (art. 71 legge 685/75 : p.b. anni
4 recl. e lire 18 mil. di multa + 1/3 (art. 74 n. 2)
= anni 5 e m. 4 recl. e lire 26 mil. multa + 1/2 (74
cpv. 1/o) = anni 8 di recl. e lire 39 mil. di multa +
art. 81 = anni 10 e 120 mil. multa).

A parzialmente analoghe considerazioni conduce
la disamina della posizione processuale dei germani
Pipitone Giovanni Battista e Vincenzo la cui attivita'
nell'ambito della stessa "famiglia" di appartenenza
del fratello maggiore emerge dalle risultanze
istruttorie che hanno evidenziato certi e sufficienti
elementi probatori della loro responsabilita' in
ordine al reato di ricettazione.

Entrambi diffidati e sottoposti alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.,
gli imputati risultano inseriti a pieno titolo
nell'organizzazione criminosa operante nella zona di
Villagrazia di Carini e collegati ad "amici" del
fratello Angelo Antonino, quali Passacqua Calogero,
Vallelunga Giuseppe e Vincenzo, La Duca Matteo, il cui
"spessore mafioso" e' fuori discussione.

Peraltro, l'improvvisa e repentina ascesa dei due imputati sul piano patrimoniale appare indissolubilmente legata al "lievitare", altrettanto improvviso e repentino, delle fortune del loro fratello maggiore alla cui capacita' "manageriale", fondata sulla forza intimidatrice del gruppo mafioso di appartenenza, i due Pipitone devono il successo delle loro sorti economiche.

Ed invero, gli stessi sono interessati, tramite le rispettive consorti, nella gestione della s.r.l. GE.CO.T.A. che, nell'ottobre 1981, ha acquistato l'Hotel Riva Smeralda Beach, complesso turistico - alberghiero sito in contrada Giumarra Magi di Carini - per il prezzo di lire 266.800.000 e sono proprietari, insieme al fratello maggiore, di un terreno, fittiziamente intestato alle rispettive mogli, acquistato nel giugno 1980 per il corrispettivo di lire 43.890.000 .

Tali notevoli disponibilita' finanziarie, incompatibili con i guadagni derivanti dall'attivita' apparentemente svolta dagli imputati sono, in realta', dovute agli ingenti profitti derivanti dalle illecite attivita' poste in essere dalla famiglia di loro appartenenza e, in particolare, dal traffico di

sostanze stupefacenti in cui il Pipitone Angelo Antonino e, conseguentemente, i predetti sono attivamente inseriti.

Peraltro, l'impiego di notevoli capitali sopra segnalati, in mancanza di concrete e decisive prove circa l'inserimento dei predetti nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", posto che essa rimane affidata alla sola indicazione del Buscetta, che dimostra peraltro una incertezza sui nomi propri dei tre fratelli, comporta la conclusione che appare conforme a giustizia degradare i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. in quelle di ricettazione continuata, ritenendo certa la loro attivita' di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico della droga.

Per contro, per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti i prevenuti vanno assolti con formula dubitativa.

Per quanto riguarda la pena si stima adeguata quella di anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa, ciascuno conseguente a l'aumento di anno 1 e 5 milioni di multa sulla pena base di anni 3 di reclusione e 5 milioni per l'art. 81 C.P.

Polizzi Francesco

Polizzi Francesco, detto "Frank"; e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come coinvolto nelle attivita' illecite della c.d."Fazione catalano", composta - come si e' gia detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gl U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Un quadro completo ed esauriente delle attivita' della "Fazione Catalano" si rinviene nell'affidavit dell'agente Rooney Charles J (Vol.21/G) - di cui

si e' ampiamente trattato nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si e' fatto rinvio - dove viene esaminata anche la posizione di Polizzi Francesco, il quale viene indicato come coinvolto nelle attivita' concernenti il traffico di droga.

A tal proposito, assai significativi risultano i contatti intrattenuti dall'imputato con Mazzurco Salvatore, i cugini Lamberti, Ganci Giuseppe ed altri prestigiosi appartenenti alla "Fazione Catalano" (v. affidavit citato).

Inoltre, l'imputato, risulta tra i presenti alle sontuose nozze di Bono Giuseppe (V. scheda personale), celebrate a New York il 16 novembre 1980, dove e' stato ritratto in fotografia, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction", particolarmente attivi nel traffico di stupefacenti.

A conferma di tali legami, va rilevato che, Ganci Giuseppe e Lamberti Giuseppe, l'11 agosto 1983, si erano recati a casa del Polizzi e ne erano usciti portando con loro un grosso involucro in carta d'imballaggio (Vol.20/G f.024351);

mentre, da un'intercettazione telefonica (v.affidavit citato) risulta che il Ganci ed il Mazzurco discutevano di Polizzi il quale, a loro dire, aveva "12.000 dollari in banconote".

Cio' posto, va rilevato che Polizzi Francesco risulta anche coinvolto nella nota vicenda concernente l'ordine di acquisto di una partita di mezzo chilo di eroina, fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Stiven - il quale aveva contattato a tale scopo Zito Benedetto (v. scheda personale) - da dove si evince chiaramente il ruolo svolto dall'imputato in tale "affare".

Invero, in quella occasione, Zito Benedetto (ritenuto da questa Corte colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe) aveva fatto da intermediario, tra l'agente sotto copertura e molti membri della "Fazione Catalano", per la fornitura da parte di questi ultimi al primo di circa mezzo chilo di eroina, per un complessivo valore di 110.000 dollari (v. affidavit citato).

Orbene, nel corso delle febbrili trattative intercorse tra l'agente sotto copertura e i fornitori, Mazzara Gaetano (uno dei soggetti maggiormente coinvolti in tali traffici), telefona presso

l'abitazione del Polizzi per rintracciarlo, dal "Roma Restaurant" di Castronovo Francesco (uno dei personaggi di maggiore spicco della "Fazione Catalano").

Peraltro, anche da ulteriori investigazioni condotte dall'FBI (Vol.20/G), viene confermato che il Polizzi, gestore di un ristorante nel New Jersey, era uno degli individui coinvolti nel traffico di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al 5 comma dell'art.75 legge n.685/75 e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 n.5 L.22/12/1975 n.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo

22 la contestata aggravante prevista dal 2 comma dell'art.74 legge 685/75, anziche' quella di cui al 2 cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Polizzi Francesco la complessiva pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa, risultante da seguente computo: p.b. art.71 legge 22/12/1975 n.685 anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa + art.74 n.2 legge cit. = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Cio' posto, in ordine ai reati contestati all'imputato ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va rilevato che, a parte il suo conclamato inserimento nelle attivita' illecite inerenti al traffico di stupefacenti facente capo alla c.d. "Pizza Connection", null'altro emerge, a carico del Polizzi circa la sua appartenenza, come associato, all'organizzazione criminale denominata "cosa nostra".

Pertanto, l'imputato va assolto dai reati al lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per non averli commessi.

Prestifilippo Giovanni n.1921

L'imputato in esame risulta concordemente designato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.8) + (Vol.124/A f.10), (Vol.124/A f.13) e (Vol.124/A f.104)) nonche' da Salvatore Contorno (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.43), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.55), (Vol.125 f.58), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.129), (Vol.125 f.131), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.136), (Vol.125 f.139), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.153), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.155), (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.192), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195), (Vol.125 f.196) e (Vol.125 f.199) quale autorevole esponente e capo sino al 1963 della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Contorno, altresì' rivelava che Antonino Grado e Francesco Mafara nel giorno della loro scomparsa si erano allontanati diretti in casa del Prestifilippo con cui avevano appuntamento,

Ritenuto infine per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di Ciaculli, uno dei responsabili

dei vandalici danneggiamenti verificatisi in quella zona a danno di famiglie reputate "indesiderabili" dalla consorteria mafiosa e, quindi, costrette con la minaccia e con la forza ad allontanarsi, abbandonando le loro proprieta', venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 79/85 del 4 marzo 1985, con il quale gli furono contestati i reati di violenza privata ed incendio; dopo un periodo di latitanza e' stato arrestato e posto, per ragioni di salute in istato di arresto domiciliare con provvedimento del 16 marzo 1987.

Padre del famigerato Prestifilippo Mario Giovanni, indicato concordemente quale spietato killer di "cosa nostra", ed ucciso nel corso del dibattimento di questo processo, mentre trovavasi in istato di latitanza, a detta del Contorno e' l'elemento di maggior spicco della propria famiglia, composta anche dai figli Mario e Giuseppe, anch'essi "uomini d'onore", come il padre, della cosca di Ciaculli, della quale, come riferito dal Buscetta, Giovanni Prestifilippo fu a capo sino al 1963.

In quell'anno, e precisamente il 30 giugno 1963, sulla stradella del fondo Sirena, che conduce alla

casa al tempo abitata dall'imputato, si verifico' un grave attentato dinamitardo, col sistema dell'esplosivo contenuto in una Giulietta apparentemente abbandonata, nel quale persero la vita molti militari dell'Arma nel tentativo di disinnescare l'ordigno.

Trattavasi, secondo il Buscetta, di attentato diretto proprio alla persona del Prestifilippo da parte di esponenti di cosche avverse. E che tale lo abbia ritenuto l'imputato e' dimostrato dal fatto che egli fece perdere immediatamente le proprie tracce, rendendosi dapprima irreperibile e quindi dandosi alla latitanza dopo l'emissione nei suoi confronti di mandato di cattura per il reato di associazione per delinquere da parte del Giudice istruttore di Palermo (Vol.3 f.92).

Riapparve, tuttavia, solo tre anni dopo, nel settembre del 1966, costituendosi agli inquirenti e presenziando al processo a suo carico presso la Corte di Assise di Catanzaro, conclusosi con la sua assoluzione con formula dubitativa.

Ancor prima, comunque, il suo organico inserimento nella cosca mafiosa di Ciaculli era emerso dalle indagini conclusesi con il primo arresto di Luciano Leggio, nel corso delle quali uno dei

principali favoreggiatori di costui, il mobiliere Francesco Paolo Marino, aveva riferito di aver aiutato il Leggio per volonta' dei Greco di Ciaculli e dei Rimi di Alcamo; ed era altresì risultato che il potente capo dei corleonesi aveva fatto durante la sua latitanza uso dei locali di Villa Serena ove la famiglia Prestifilippo aveva una abitazione (Vol.3 f.93).

Come emerge dai Rapporti della Squadra Mobile e dei Carabinieri di Palermo, rispettivamente in data 31 dicembre 1982 (Vol.24 f.169) e 31 gennaio 1983 (Vol.24 f.184), il Prestifilippo mantenne la sua residenza, quanto meno anagraficamente, in Milano, luogo ove si era trasferito anche il fratello Salvatore e l'affine Giuseppe Ingrassia, sino al 1970, rientrando quindi in Palermo e reinserendosi in un complesso di attività economiche, tutte gestite in collegamento con noti esponenti mafiosi, che gli hanno consentito, nonostante l'inesistenza di accertate fonte di reddito, l'acquisizione di un molto cospicuo patrimonio immobiliare (Rapporto Squadra Mobile del 15 settembre 1983 (Vol.24 f.251)), tanto da far dire al Contorno che in questo caso si poteva parlare di vera e propria " e s p l o s i o n e "

economica", per altro verificatasi in epoca in cui l'imputato, secondo lo stesso Contorno, aveva intrapreso a gestire, insieme ai Greco, una raffineria di droga in Ciaculli, dapprima installata nelle proprietà dei Greco e, quindi, in un edificio di proprietà degli stessi Prestifilippo.

Risulta, comunque, che sino al 6 aprile 1981 l'imputato e' stato socio della SOCOPA S.r.l. insieme a Domenico Federico, nelle cui imprese e' emerso sono investiti e quindi riciclati i capitali di altri noti esponenti mafiosi, e socio altresì con lo stesso Federico, con Ludovico e Pietro Bisconti e con il figlio Mario Giovanni nella Adriana Costruzioni.

In tali imprese era fortemente cointeressato Stefano Bontate ed appare sintomatico che da esse il Prestifilippo abbia receduto proprio alla vigilia della c.d. "guerra di mafia", scatenatasi proprio con l'uccisione del "principe di Villagrazia", cioè del potente capo della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu'.

Da quel momento gli interessi dell'imputato si intrecciano esclusivamente se non addirittura si

confondono con quelli dei Greco di Ciaculli, come emerge dall'esame della documentazione rinvenuta in possesso, all'atto del suo arresto, di Antonino La Rosa (Rapporto 4 febbraio 1983 a (Vol.3/A f.45), il quale, per sua stessa ammissione, curava anche durante la loro latitanza la gestione del patrimonio dei fratelli Michele e Salvatore Greco e venne trovato in possesso altresì di ampia documentazione concernente le proprietà del Prestifilippo.

I solidissimi legami coi Greco hanno, per altro, trovato conferma addirittura "fotografica" nel rivenimento in corso di perquisizione presso la villa di Salvatore Greco di Giuseppe in Casteldaccia (Vol.91/R f.079279 - 079296) di una fotografia di gruppo ritraente l'imputato in esame, i figli Mario e Giuseppe, il fratello Salvatore, Giovanni Di Pace, cognato dei Greco, nonché Giuseppe Greco di Salvatore detto "il Senatore".

Ulteriori elementi di prova a carico del suddetto emergono dagli accertamenti istruttori espletati nei confronti del figlio Giuseppe e si rimanda pertanto alla parte della sentenza dedicata all'esame di tale posizione.

Si rimanda inoltre, per quanto attiene all'omicidio di Antonino Grado e Francesco Mafara ed agli altri minori reati contestati al Prestifilippo, alle parti della sentenza che specificamente se ne occupano.

In questa sede va aggiunto che, secondo quanto ulteriormente precisato dal Contorno, Giovanni Prestifilippo era originariamente cointeressato alla gestione della raffineria di eroina tenuta dai Greco nella loro proprieta' di Favarella. Quindi, i predetti, temendo di rischiar troppo e tali rischi volendo dividere, ottennero dal Prestifilippo il trasferimento degli impianti in un edificio di sua proprieta' nella piazza di Croce Verde-Giardini, ove continuarono a lavorare in qualita' di chimici i fratelli Giuseppe e Rocco Marsalone, il primo dei quali si occupava anche di trasportare i marcodollari che affluivano in Svizzera dagli U.S.A., ove parte della droga veniva inviata tramite la famiglia mafiosa di Bagheria. Altri quantitativi affluivano a Milano, mascherati in carichi di agrumi che cola' venivano inviati con automezzi condotti da Domenico Russo, a Giuseppe Ingrassia. Costui a sua volta ne riforniva su quella piazza Gaetano Fidanzati.

Le espletate indagini bancarie hanno offerto indubbio riscontro a quanto dal Contorno riferito, essendo da esse emersi considerevoli rapporti tra Giovanni Prestifilippo ed i fratelli Michele e Salvatore Greco nonche' Giuseppe Ingrassia e Salvatore Prestifilippo.

Le stesse indagini hanno consentito di accertare rapporti dell'imputato con Nicolo' Greco, indicato dal Contorno come persona a lui molto vicina, con Vincenzo Buffa, con Domenico Federico e con Giovanni Oliveri della famiglia di Corso dei Mille, a conferma dei particolari collegamenti fra i Prestifilippo e detta cosca mafiosa, riferiti da Stefano Calzetta e dei quali tratta la parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di Mario Prestifilippo figlio di Giovanni.

Particolari collegamenti con la cosca di Corso dei Mille, che altresì emergono dalle circostanze dell'arresto di Pietro Senapa e Giorgio Aglieri (Vol.7 f.35), trovati in possesso di una comunicazione giudiziaria notificata al Prestifilippo nelle fasi iniziali del presente

procedimento, quale indiziato del reato di associazione per delinquere.

Ulteriori risultanze dagli accertamenti bancari sono esposte nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti da Tommaso Spadaro ed in questa sede basta ricordare che Giovanni Prestifilippo risulta aver negoziato, senza aver dato credibili spiegazioni del loro possesso (Vol.62/B f.39) e (Vol.62/B f.40), due vaglia bancari per complessivi venti milioni di lire, provenienti da una partita di vaglia di ben 500.000.000 di lire, sicuramente provenienti da traffico di sostanze stupefacenti, la cui emissione era stata richiesta per conto dello Spadaro e che risultano esser stati distribuiti fra tutti gli esponenti delle famiglie di Cosa Nostra.

La Corte, in considerazioni di codeste risultanze, che, anche se sommariamente riassunte, manifestano, tuttavia, la loro imponenza, ritiene di dover affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine a tutti i reati a lui contestati.

A tal uopo, appare congrua la pena di anni 17 di reclusione e di L.120.000.000 di multa, cui conseguono quelle accessorie dettagliate in dispositivo.

Essa risulta dalla somma di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 di reclusione art.416 bis C.P. 1 e 4 comma + $1/3$ art.416 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anno 1 cpv C.P. = anni 7 di reclusione) + quella di anni 10 di reclusione e di L.120.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.45.000.000 di multa per art.71 legge 685/75 + $1/3$ ex art.74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 e L.60.000.000 + $1/2$ ex art 74 1 cpv. stessa legge = anni 8 e L.90.000.000 + art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e L.120.000.000 di multa).

Ad essa conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

PRESTIFILIPPO Giovanni nato il 28.5.1921

a) **BUFFA Vincenzo** fu Giovanni, nato a Palermo il 22.10.1938, ha negoziato, in data 30.6.1978 l'assegno nr.1061075 di lire 35.000.000, tratto da **GRECO Nicolo'**, nato a Palermo il 2.1.1950, sul c/c nr.15065/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, utilizzandolo quale

provvista per la richiesta di nr.4 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno dei quali:

- nr.2 all'ordine di BUFFA Vincenzo;
- nr.4 all'ordine di PRESTIFILIPPO Giovanni;
- nr.1 all'ordine di FEDERICO Domenico.

Tutti i suddetti assegni sono stati negoziati da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

b) Ha tratto sul c/c nr.42130 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - l'assegno nr.1392841 del 20.10.1981 di lire 1.000.000, negoziato da FEDERICO Domenico.

c) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1026736 del 15.09.1977 di lire 3.500.000;
n.1026733 del 12.09.1977 di lire 5.000.000;
n.1079371 del 12.01.1979 di lire 2.500.000,

tratti da Greco Nicolo' sul c/c nr.15065/20.

d) Ha ricevuto l'assegno nr.010795512 del 22.08.1979 di lire 10.000.000, tratto da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945, sul c/c nr.5165/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

e) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 0289605 del 30.11.1979 di lire 2.880.000;
n. 0289604 del 02.11.1979 di lire 1.982.000;
n. 686780 del 07.11.1973 di lire 480.000;
n.023495371 del 30.11.1981 di lire 4.000.000;
n.023482277 del 10.08.1981 di lire 420.000;
n.023474495 del 1981 di lire 1.500.000;
n.023484161 del 20.07.1981 di lire 420.000;
n.023471318 del 20.05.1981 di lire 420.000,

emessi da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.

f) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.13621962 del 30.06.1978 di lire 2.000.000;
n.28493080 del 28.05.1980 di lire 2.232.000;

n. 1377514 del 29.11.1979 di lire 2.897.000;
n. 1274893 del 29.05.1980 di lire 711.000;
n. 0850598 del 30.11.1978 di lire 5.955.000,

tutti tratti da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 30.11.1978, ha effettuato per conto dei fratelli GRECO, il pagamento dell'Ilor e dell'Irpef.

g) In data 9.1.1980 ha negoziato l'assegno nr.1540242283 di lire 15.000.000, tratto sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale nr.4 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dei seguenti assegni circolari:

- n.680195731 all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;
- n.680195732 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore.

In data 27.3.1979 ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.450032055 di lire 4.000.000, all'ordine di
PRESTIFILIPPO Salvatore;

- n.302328590 di lire 300.000, all'ordine di
INGRASSIA Giuseppe;

utilizzando quale provvista i seguenti assegni:

- n. 0264187 di lire 3.700.000, tratto sul
proprio c/c;

- n.390430142 di lire 1.000.000, circolare.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi
ordinatari.

In data 20.2.1980 ha richiesto i seguenti
assegni circolari:

- n.440031521 di lire 3.000.000 all'ordine di
PRESTIFILIPPO Salvatore;

- n.440031522 di lire 3.000.000 all'ordine di
INGRASSIA Giuseppe;

- n.450032820 di lire 4.000.000 all'ordine di
INGRASSIA Giuseppe;

utilizzando quale provvista l'assegno nr.015402425 di lire 10.000.000, tratto sul proprio c/c nr.188345/10.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari, INGRASSIA Giuseppe, nato a Palermo il 21.2.1922 e PRESTIFILIPPO Salvatore, nato a Palermo l'8.4.1933.

In data 20.2.1980 ha negoziato l'assegno nr.49345139 tratto sul proprio c/c del Banco di Sicilia - agenzia nr.7 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dell'assegno circolare nr.650518616 emesso all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore e negoziato dallo stesso.

h) PRESTIFILIPPO Mario, nato a Palermo il 3.8.1958 - figlio di Giovanni - ha prestato fidejussione nell'interesse della "Adriana Costruzioni" S.p.A. con sede in Palermo, della quale risulta essere stato amministratore unico e legale rappresentante FEDERICO Domenico e nell'interesse della quale, oltre a FEDERICO ed a PRESTIFILIPPO Mario, ha prestato fidejussione BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927.

i) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0022868 del 24.08.1978 di lire 10.000.000;

n.0072598 del 13.01.1979 di lire 1.500.000;

n.0282152 del 27.06 1972 di lire 460.000,

tratti, i primi due da FEDERICO Domenico sul c/c n.162274/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Urania Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore, e l'ultimo da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, moglie di FEDERICO, sul c/c n.40162 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

Prestifilippo Giovanni n.29.3.1927

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.4) e (Vol.125 f.143) quale affiliato, insieme ai figli Girolamo e Santo, alla famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 27 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

A carico del Prestifilippo Giovanni stanno le dichiarazioni del Contorno, il quale ha riferito che il Prestifilippo, impiegato presso l'AMNU, e' persona normalmente adibita dalla organizzazione criminale di appartenenza a compiti di copertura, consentitigli dalla lecita attivita' ufficialmente esercitata e dalla licenza di porto d'armi di cui e' munito.

Dall'interrogatorio di Prestifilippo Santo, figlio di Girolamo, e' emerso che effettivamente quest'ultimo e' impiegato presso l'azienda della nettezza urbana da 22 anni, e la conoscenza di tale circostanza da parte del

Contorno dimostra l'infondatezza di quanto sostenuto dai figli dell'imputato, secondo cui non vi sarebbe alcun rapporto, neanche di semplice conoscenza, fra la famiglia Prestifilippo ed il suddetto Contorno, il quale per altro ha riferito sui tre, ulteriori particolari, quali il possesso di alcuni terreni contigui al Fondo Favarella dei Greco, adibiti a porcilaia; circostanze delle quali e' stata riscontrata la veridicita' (Vol.1 f.281).

Per altro, i collegamenti del Prestifilippo con altri esponenti mafiosi della famiglia di Ciaculli altresì emergono da documentazione rinvenuta in casa dell'imputato in corso di perquisizione domiciliare espletata il 13 dicembre 1973. In quell'occasione infatti vennero nell'abitazione del Prestifilippo rinvenute talune fotografie raffiguranti gli omonimi imputati Salvatore e Prestifilippo Giovanni di Francesco, Carlo e Alfano Giuseppe e Greco Nicolo', tutti, secondo il Contorno e le altre risultanze processuali acquisite, appartenenti alla suddetta cosca criminosa (Vol.3 f.95).

Quanto poi al contestato inserimento dell'imputato nel traffico delle sostanze stupefacenti, ha precisato il Contorno che Prestifilippo Giovanni, insieme ai figli, era cointeressato a pieno titolo nella raffineria di droga gestita dagli omonimi cugini Prestifilippo e dai Greco nella zona di Ciaculli.

Sulla base dei su riferiti elementi non sembra alla Corte siano emersi sufficienti e tranquillanti elementi di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Ed invero, anche se il Contorno certamente conosce i tre Prestifilippo padre e figli, - come e' dimostrato anche dalle ricognizioni dibattimentali da lui positivamente effettuate (v. Capitolo I Parte II Profili :Contorno paragrafo 9) - la sussistenza di una sola fonte accusatoria non e' sembrata alla Corte sufficiente secondo i principi di massima, enucleati in Capitolo I Parte I paragrafo 14, per l'affermazione delle relative responsabilita'.

Pertanto, il prevenuto va assolto dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.

Prestifilippo Girolamo

Anche nei confronti del prevenuto in esame l'unica fonte accusatoria e' rappresentata dal Contorno Salvatore, il quale lo indica con il padre e il fratello Santo come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli.

Come gia' accennato in altra parte della presente sentenza (v. Esame posizione di Prestifilippo Giovanni cl.1927) non par dubbio che il Contorno conosca effettivamente i tre Prestifilippo come e' dimostrato dalle ricognizioni dibattimentali da lui positivamente effettuate (v.Capitolo I, Parte II, Profili: Contorno, paragrafo 9).

Il Contorno nell'interrogatorio in data 16 aprile 1985, riferi' di conoscerlo personalmente da gran tempo, di sapere che egli era uso accompagnarsi agli omonimi cugini Mario e Giuseppe Prestifilippo, a Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpazzedda" ed i figli di Michele e Salvatore Greco, di conoscere che insieme ai suoi congiunti possedeva una porcilaia in terreni contigui al fondo Favarella.

Quest'ultima circostanza gia' risultava dal rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.282), mentre la conferma che il padre di Girolamo Prestifilippo fosse impiegato presso l'AMNU (ulteriore circostanza della quale il Contorno s'e' mostrato perfettamente a conoscenza) si trova nello stesso interrogatorio dell'imputato in esame, sicche' appare destituita di qualsiasi fondamento l'affermazione di costui di non avere neanche mai visto il Contorno.

Tuttavia stante l'unicita' della fonte accusatoria, la Corte, nel rispetto dei principi fissati in Capitolo I Parte I paragrafo 14, ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Prestifilippo Giuseppe Francesco

Di lui si e' occupato il Contorno Salvatore, il quale lo ha detto "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli insieme al fratello Mario e al padre Giovanni.

Le asserzioni del Contorno trovano significativo riscontro, tra l'altro, nel fatto che il 22 maggio 1981 venne identificato dalla Polizia in compagnia di Tinnirello Lorenzo, della famiglia di Corso dei Mille, e di Greco Giuseppe di Salvatore, della sua stessa famiglia di Ciaculli (Vol.1 f.87) + (Vol.2 f.256).

Il successivo 6 febbraio 1982 venne notato dalla Polizia mentre nella zona di Corso dei Mille transitava a bordo di una Renault con lo stesso Greco Giuseppe di Salvatore ed in compagnia di altro giovane che significativamente si nascondeva il volto con le mani.

Risulta, altresì, socio della Urania Costruzioni insieme a Federico Domenico, socio del padre Giovanni e del fratello Mario

nella Adriana costruzioni, nelle cui imprese e' stato accertato erano stati investiti notevoli capitali da altri soggetti appartenenti, come lo stesso Federico, alla consorteria mafiosa (Vol.2 f.256). Ed in assenza di redditi dichiarati risulta avere tra il 1979 ed il 1982 acquisito un notevole patrimonio immobiliare, come emerge dagli accertamenti di cui al rapporto della Questura di Palermo del 15 settembre 1983 (Vol.24 f.251).

Dato il fatto indiscutibile che le dichiarazioni del Contorno vengono chiaramente confermate attraverso elementi di carattere oggettivo non numerosi ma di indiscutibile valenza probatoria, deve essere affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati ex artt. 416,416 bis CP.

Per quanto, invece, concerne i reati relativi agli stupefacenti, in mancanza di prove specifiche, non sembra sussistano elementi concreti per affermarne la colpevolezza. Tuttavia, stante che il prevenuto dal 1979 al 1983 ha realizzato notevoli acquisti immobiliari, senza peraltro che si possano giustificare nei suoi riguardi i notevoli introiti sulla base dei quali essi sono stati operati, stante la giovane eta' del prevenuto e la carenza di una sua

specifica attivita' lavorativa, come da lui medesimo confermato al dibattimento.

Conseguentemente, codesti elementi depongono univocamente per un'attivta' di riciclaggio di danaro sporco cui il prevenuto si e' prestato, che va giuridicamente qualificata come intermediazione ricettatoria.

Onde, nel reato di cui all'art.648 C.P. va degradata l'imputazione di cui agli artt.71, 74 e 74 legge 685/75.

Giusta pena da infliggere all'uopo avuto riguardo alle circostanze di cui all'art.133 C.P. appare quella di anni 8 di reclusione e L.3.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione per art.416 bis 1 e 4 comma + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anni 2 e L.3.000.000 di multa per continuazione = anni 8 e 3.000.000 di multa.

Prestifilippo Mario Giovanni

Essendo stato l'imputato, latitante, ucciso nel corso del dibattimento, nei suoi confronti va adottata la formula delle improcedibilita' dell'azione penale per essere i reati a lui ascritti estinti per morte del reo.

Delle sue implicazioni nel tentato omicidio Contorno e nell'uccisione del Generale Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo viene ampiamente trattato nelle parti della sentenza che a detti delitti si riferiscono.

Prestifilippo Nicola

In data 11 novembre 1983 (subito dopo il movimentato arresto del latitante Fici Giovanni il comandante della Stazione dei CC. di Villabate all'interno dell'esercizio pubblico di generio alimentari di proprieta' di Resuttano Anna, ove il Fici era stato catturato, rinvenne un borsello contenente, oltre che una rivoltella, un portachiavi contraddistinto da targhette sulle quali si trovavano le seguenti scritte "Baglio 10 Macaluso", "Sbarra Bonanno e Portone principale" e "Casa C.A. con tre chiavi.

In data 4 dicembre 1983, i Carabinieri accertavano che in zona Ciaculli esiste la Piazzetta Greco in loco meglio conosciuta come "Baglio Macaluso".

Dopo una scrupolosa ricerca la chiave contraddistinta dalla targhetta con la scritta "Baglio 10 Macaluso" risultava quella di un cancello sito all'interno della suddetta piazzetta, tramite il quale si accede in un agrumeto. Nel contempo, altresì, si

accertava che l'annotazione "Sbarra Bonanno" era riferita al Fondo Bonanno prospiciente la Via Giulio Tenaglia.

Infatti, la chiave con il marchio "Silca" del gruppo contraddistinto con la targhetta "Sbarra Bonanno" e "Portone Principale" apriva proprio il cancello di accesso al fondo Bonanno.

L'attenzione dei militari operanti si soffermava su un villino che, oltre a presentarsi di nuova costruzione, era delimitato da un muro di cinta con relativa cancellata il cui ingresso era costituito da un cancello scorrevole munito di fotocellule.

Effettivamente la chiave con marchio "Silca" consentiva l'apertura del portone di ingresso della villa. Attraverso accertamenti esperiti presso la ditta che aveva installato l'apparecchiatura elettronica di apertura del cancello d'ingresso si risaliva alla persona del prevenuto come quella che aveva ordinato i relativi lavori.

Imputato del reato di favoreggiamento, si e' protestato innocente asserendo di non vedere il Fici da alcuni anni anche se ammise di essere a conoscenza della sua latitanza.

Successivamente indicato da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456602) quale "uomo d'onore"

della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Le circostanze allora accertate vennero all'epoca valutate come integranti la fattispecie criminosa di cui all'art.378 C.P., ma le successive rivelazioni del Contorno e le ulteriori risultanze processuali acquisite inducono invece a ritenere, con sufficiente certezza, che il Prestifilippo, lungi dall'essersi limitato a favorire la latitanza di un associato, faccia egli medesimo parte dell'organizzazione criminosa per cui si procede ed abbia quindi in tale qualita' prestato assistenza ad altro associato.

Le accuse del Contorno, invero, trovano riscontro non solo nel menzionato episodio di favoreggiamento del Fici ma anche nella scoperta in altro immobile di proprieta' del Prestifilippo di nascondigli idonei al riparo di ricercati, quale quello esistente sotto il piatto-doccia del vano bagno dell'appartamento sito nel Corso dei Mille n.1507 (Vol.189 f.175-183-186) nonche' nell'accertato

intervento del Prestifilippo, insieme ai mafiosi della cosca di Ciaculli Antonino Puccio e Gaspare Finocchio ed a Giovanna Fici, madre di Giuseppe Greco "scarpazzedda", nell'acquisto di vaste estensioni di terreno in localita' Ciaculli da potere dell'on. Luigi Gioia, quale rappresentante della SAT : operazione sulla quale grava quanto meno il grosso sospetto di pesanti interferenze dell'organizzazione capeggiata da Michele e Salvatore Greco (Vol.170 f.255) + (Vol.200 f.365) (Vol.201 f.15).

Osserva la Corte che e' da ritenere che l'imputato sia stato rinviato a giudizio soltanto per i capi 1 e 10, mentre il dispositivo dell'ordinanza-sentenza, contrastando con la motivazione, laddove si rinvia a giudizio il prevenuto anche per i capi 13 e 22, appare frutto di evidente errore, che puo' essere rilevato da questa Corte, anche se non fu corretto. All'uopo va, quindi, dichiarato sul punto il non luogo a deliberare.

Va, per contro, affermata la sua responsabilita' per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., sulla base delle precise dichiarazioni del Contorno, che trovano puntuale riscontro nell'episodio di

favoreggiamento del Fici Giovanni e nella constatata esistenza nell'abitazione n.1507 di Corso dei Mille di sua proprieta' di un vano privo di altre aperture, fatta eccezione di una botola che ne permette l'accesso dal sovrastante vano bagno, che certamente pote' essere utilizzata come nascondiglio di latitanti.

Tutto cio' appare indiscutibile indice di una continua attivita' spesa al servizio dell'organizzazione mafiosa.

Pertanto il prevenuto va condannato alla pena di anni 8 di reclusione (p.b. anni 4 di reclusione per art.416 bis 1 e 4 comma + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anni 2 e per continuazione = anni 8.

PRESTIFILIPPO Nicola nato l'8.4.1950

a) Ha ricevuto i sottoelencati assegni bancari tratti sul c/c nr.145403/20 intestato a LA ROSA Antonino di Filippo, nato a Palermo il 18.6.1938, ed intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -:

n. 0026364 del 19.11.1978 di L. 11.500.000;
n. 0059371 del 25.11.1978 di L. 1.000.000;
n. 0068169 del 01.01.1979 di L. 2.000.000;
n. 0075673 del 18.01.1979 di L. 6.000.000;
n. 3087043 del 21.03.1979 di L. 22.000.000;
n. 3087056 del 03.05.1979 di L. 1.680.000;
n.010274087 del 03.07.1979 di L. 3.000.000
girato a terzi;
n.015120974 del 25.01.1980 di L. 5.000.000;
n.015141734 del 12.03.1980 di L. 1.750.000.

b) GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 che lo ha negoziato.

Sentito ad esame testimoniale, in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: di essersi occupato della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli esteso circa Ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata di debiti e gli istituti di

crediti minacciavano di espropriare detto fondo, per cui i GRECO avevano iniziato due giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per miglioramenti, ed il secondo per il riscatto del fondo previo pagamento delle 20 annualita', nella loro qualita' di coltivatori diretti; gli stessi avevano promesso, pero', che avrebbero desistito dalle minacciate azioni esecutive se l'eredita' TAGLIAVIA avesse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come infatti avvenne. Pertanto, si addivenne ad una transazione con i GRECO, che si concreto' in una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previo accordo sulla riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, immediatamente della somma di lire 50.000.000 e di altre somme per complessive lire 80.000.000; che l'accordo prevedeva il consenso dei GRECO al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse proceduto alle vendite di lotti del terreno e che sull'importo delle vendite stesse venisse dato ai GRECO una percentuale del 25% sul fondo Tagliavia e del 20% sul fondo Costa; che le somme furono anticipate da lui

s t e s s o

in quanto la S.A.T., alla quale erano stati conferiti i beni dell'eredità Tagliavia, allora non aveva la disponibilità necessaria; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un preliminare per la vendita di parte del fondo per un corrispettivo di lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva già erogato, a titolo di acconto lire 150.000.000 circa; dopo pochi mesi, però gli aveva fatto presente che non era in grado di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto, di aderire al subingresso di altri costruttori, e cioè la "EDIL COSTRUZIONI", BONACCORSO Salvatore, FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacquino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

Amministratore unico della Edil Costruzioni S.r.l. è PUCCIO Antonino fu Salvatore e di Pavone Maria, nato a Palermo il 24.4.1936 ed ivi residente in via dei Nebrodi 55.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima nata a Palermo l'1.5.1933, suocera di PRESTIFILIPPO Nicola.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrosso nr.3/a.

ALFANO Rosario, sentito in data 30.1.1985, ha confermato quanto gia' dichiarato da GIOIA Luigi, precisando: che, in seguito alle sopravvenute difficolta', aveva dato voce circa la necessita' di vendere il terreno del compromesso, e si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare che avevano acquistato gran parte del terreno successivamente si erano presentati BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

Prestifilippo Salvatore

Gia' denunciato con Rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale pericoloso esponente mafioso della cosca di Greco Michele, da tempo insediatosi a Milano col cognato Ingrassia Giuseppe ed operante con costui nei traffici di sostanze stupefacenti, venne successivamente indicato da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.41), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.58), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.79), (Vol.125 f.91), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.129), (Vol.125 f.131), (Vol.125 f.132), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.136), (Vol.125 f.139), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.153), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.155), (Vol.125 f.158), (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.162), (Vol.125 f.191), (Vol.125 f.192), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195) e (Vol.125 f.196) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Contorno ha riconosciuto il Prestifilippo in fotografia ed ha con precisione

indicata l'abitazione del predetto in Milano, nello stesso stabile di quella del cognato Ingrassia Giuseppe e nei cui pressi in data 7 settembre 1981 (Vol.3 f.90), nel corso di un controllo di Polizia, vennero notate le autovetture Fiat 1500, targata PA-141729, e Mercedes, targata PA-295455, appartenentesi rispettivamente a Michele Greco ed a Maria Cottone, moglie del di lui fratello Salvatore.

In Milano, come emerge dalla proposta per misura di prevenzione in data 27 ottobre 1983 di quel Procuratore della Repubblica (Vol.24 f.162), il Prestifilippo, esercitava ufficialmente l'attivita' di facchino, palesemente a copertura di ben altre e ben piu' lucrose attivita', se e' vero che alla data del 31 dicembre 1982 egli aveva disponibilita' di lire 89.692.923 sul suo conto corrente n.1366 presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Milano, agenzia n.5.

In realta', gia' nella menzionata proposta del 27 ottobre 1983, si segnalavano i sospetti collegamenti in attivita' illecite fra il Prestifilippo ed i noti trafficanti di droga quali i fratelli Fidanzati e Salvatore Contorno

ha fornito al sospetto conferma, rilevando che nel corso dei mesi estivi Gaetano Fidanzati era abituale ospite del Prestifilippo nell'abitazione di costui in Ciaculli.

Quanto poi all'effettiva attivita' svolta dal Prestifilippo a Milano, ha ulteriormente riferito il Contorno che unitamente ai fratelli Michele e Salvatore Greco e al di lui fratello Giovanni l'imputato gestiva in Croce Verde-Giardini (Ciaculli) una raffineria di eroina, dapprima ubicata nel fondo Favarella dei Greco e quindi, per ragioni prudenziali, dato il gran numero di persone che ivi usavano accedere, spostata in immobile del Prestifilippo nella stessa borgata, la cui ubicazione e' stata dallo stesso Contorno indicata alla Polizia (rapporto 1 giugno 1985 a (Vol.125/A f.240)).

Secondo il Contorno, la droga ivi prodotta veniva esportata in parte negli USA (Vol.125 f.159), utilizzando quale corriere della valuta ricavata Giuseppe Marsalone , impiegato anche in qualita' di chimico nelle operazioni di raffinazione (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195) (Vol.125 f.196), ed in parte inviata a Milano, servendosi come

corrieri di Domenico Russo, Gaspare Lo Cascio ed i fratelli Spera di Belmonte Mezzagno (Vol.125 f.36), (Vol.125 f.144) e (Vol.125 f.153), che provvedevano ai relativi trasporti, occultando l'eroina in carichi di ortofrutticoli diretti a Giuseppe Ingrassia, impegnato in tale commercio presso i mercati generali di Milano.

Ampio riscontro a tali dichiarazioni e' fornito dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali emerge innanzitutto un cospicuo giro di assegni per rilevatissimo importo concernente l'Ingrassia, il Prestifilippo e la moglie di costui Filippa Bonta'. Rapporti bancari emergono altresì tra costei e tale Castaldo Franco, che ha ammesso di essere in rapporti con i fratelli Grado ed Bono Alfredo, anch'essi noti trafficanti di droga in Milano, pur sostenendo di averli conosciuti negli ambienti degli appassionati di ippica ed avere con costoro intrattenuto soltanto rapporti riguardanti la compravendita di cavalli (Vol.19/B f.196) e (Vol.19/B f.285). Ma che vi fossero, invece, rapporti diretti tra i Grado ed il Prestifilippo, emerge dalle dichiarazioni dello stesso Castaldo, il quale ha
r i f e r i t o c h e

un assegno "al portatore" da lui emesso il 27 marzo 1981 per lire 4.500.000 sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Milano venne dal medesimo personalmente consegnato a Salvatore Grado. Orbene, detto titolo risulta versato da Filippa Bonta' sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Novara e cio' dimostra che il Grado lo consegnò al Prestifilippo.

Tali rapporti, tra i Grado ed il Prestifilippo, risultano inoltre da altro assegno da lire 1.000.000 emesso da Antonina Contorno, madre dei Grado, il 17 settembre 1979 all'ordine di Filippa Prestifilippo, che risulta versato nel solito conto corrente di Filippa Bonta'.

Ulteriori intensissimi rapporti bancari emergono inoltre tra Salvatore Prestifilippo, il fratello Giovanni e Giuseppe Ingrassia, a dimostrazione dei loro comuni interessi nell'illecita attivita' rivelata dal Contorno, il quale, come si e' detto, ha altresì rivelato che nella raffineria di droga di Ciaculli i Prestifilippo erano consoci dei Greco. Ed, infatti, puntualmente, assegni di Michele Greco risultano e m e s s i

all'ordine di Salvatore Prestifilippo, del di lui fratello Giovanni e di Giuseppe Ingrassia.

Quest'ultimo, da parte sua, risulta in diretti rapporti bancari anche con Salvatore Greco di Giuseppe e, come ammesso dal nipote Salvatore Ingrassia (Vol.199 f.281), sentito in qualita' di teste prima che Contorno ne rivelasse la qualita' di "uomo d'onore", faceva a Palermo cospicue rimesse di denaro, non riferibili ad acquisti di prodotti ortofrutticoli, inviando somme per centinaia di milioni, asseritamente a titolo di regalie, che venivano depositate in libretti bancari intestati alle sorelle nubili.

Dette risultanze pienamente confermano i rapporti intercorrenti tra i Prestifilippo, i Greco e l'Ingrassia, sicuramente non spiegabili con gli imbarazzati chiarimenti forniti da Salvatore Ingrassia e da Franco Castaldo e ben collimanti, invece, avuto riguardo alle ingentissime cifre movimentate ed alla personalita' degli individui (Grado e Bono), i cui nominativi sono emersi da queste indagini, con le indicazioni del Contorno, la cui veridicita',

anche con riferimento alle accuse formulate a carico di Salvatore Prestifilippo, non puo', pertanto, essere messa in dubbio.

Pertanto, osserva la Corte che il prevenuto risulta accusato dal Contono Salvatore sia di far parte degli "uomini d'onore" della "famiglia" di Ciacxulli, sia di svolgere in Milano intensa attivita' di spaccio di droga e di collegamento fra elementi palermitani che spacciavano gli stupefacenti provenienti dalla raffineria del Greco e Prestifilippo ed elementi operanti in Milano che inserivano la droga in un piu' vasto traffico internazionale.

Tra questi ultimi primeggiava il Fidanzati Gaetano, il quale era di solito ospitato a Palermo dal Prestifilippo durante i periodi di vacanza in cui rientrava nella citta' natale proveniente da Milano, sempre secondo quanto riferito dal Contorno Salvatore.

Peraltro, le accuse di quest'ultimo hanno ricevuto luminosa conferma sia dai dati acquisiti in tema di provvedimenti di prevenzione inflitti al Prestifilippo Salvatore (che sono stati sopra riassunti), sia anche dagli accertamenti bancari (di

cui all'allegata scheda) dai quali risulta che il prevenuto era in rapporto con i fratelli Grado e con Ingrassia Giuseppe (cognato di lui in quanto marito della sorella dello stesso Prestifilippo).

In conseguenza va affermata la sua responsabilita' in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

La pena da infliggere, considerate tutte le circostanze ex art.133 C.P., appare quella di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa e risulta dalla somma di anni 7 di reclusione per i capi 1 e 10 dell'imputazione, unificati per continuazione (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno 1 e mesi 6 per art.81) + quella di anni 10 e L. 120.000.000 di multa per la seconda coppia di reati (p.b. anni 4 di reclusione e L. 18.000.000 di multa per art.71 legge 685/1975 + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 1 cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 e L.120.000.000 di multa). A tale pena consegue

quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va applicata per la pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

PRESTIFILIPPO Salvatore

a) Prestifilippo Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1921, fratello di Salvatore, in data 9.1.1980 ha negoziato l'assegno nr.1540242283 di lire 15.000.000, tratto sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale nr.4 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dei seguenti assegni circolari:

- n.680195731 di lire 7.000.000 all'ordine di
INGRASSIA Giuseppe;

- nr.680195732 di lire 7.000.000 all'ordine di
PRESTIFILIPPO Salvatore.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

INGRASSIA Giuseppe si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 21.2.1922.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 27.3.1979, ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.450032055 di lire 4.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;

- n.302328590 di lire 300.000 all'ordine di Ingrassia Giuseppe;

utilizzando quale provvista i seguenti assegni:

- n.0264187 di lire 3.700.000 tratto sul proprio c/c;

- n.390430142 di lire 1.000.000, circolare.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 20.2.1980, ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.440031521 di lire 3.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;

- n.440031522 di lire 3.000.000 all'ordine di
INGRASSIA Giuseppe;

- n.450032820 di lire 4.000.000 all'ordine di
INGRASSIA Giuseppe,

utilizzando quale provvista l'assegno
nr.015402425 di lire 10.000.000, tratto sul proprio
c/c nr.188345/10.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi
ordinatari.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 20.2.1980, ha
negoziato l'assegno nr.49345139 tratto sul proprio c/c
del Banco di Sicilia - agenzia nr.7 di Palermo -,
utilizzandolo quale provvista per la richiesta
dell'assegno circolare nr.650518616 emesso all'ordine
di PRESTIFILIPPO Salvatore e negoziato dallo stesso.

b) PRESTIFILIPPO Salvatore e la moglie BONTA'
Filippa hanno tratto, in data 20.4.1982, l'assegno
nr.101006016 di lire 85.000.000 sul loro c/c
nr.1366/23 della Banca Popolare di Novara - agenzia

nr.5 di Milano -, all'ordine di INGRASSIA Giuseppe che lo ha versato, lo stesso giorno, sul proprio c/c nr.172776/01.

Il 26.4.1982, sono state utilizzate lire 83.650.000 per l'acquisto di B.O.T. annuali, con scadenza 29.4.1983, per nominali lire 100.000.000.

In data 12.10.1982 i titoli sono stati venduti con un netto ricavo di lire 90.797.276, che e' stato accreditato sul c/c 172776/01.

In data 13.10.1982, e' stato costituito il libretto di deposito a risparmio libero al portatore nr.1401362/00/16 denominato "FILIPPA", con un versamento di lire 90.000.000, addebitando l'importo sul predetto c/c.

In data 19.11.1982, e' stato estinto il l.D.R. al portatore "FILIPPA" e l'importo corrispondente e' stato utilizzato per l'accensione del certificato di deposito vincolato al portatore Mediobanca nr.1722117/11 a scadenza 19 mesi.

In data 4.7.1984 e' stato estinto il C.D.V.P.M. e l'importo complessivo di lire 112.127.490 e' stato utilizzato nel seguente modo:

- lire 19.127.490 sono state ritirate in contanti da IGNOTO Francesco, nato a Palermo l'1.1.1942 ed ivi residente in Corso dei Mille nr.146;

- lire 93.000.000 sono state utilizzate per l'accensione di 21 certificati di deposito al portatore, scadenza 6 e 12 mesi, a nome BONTA' Filippa.

c) INGRASSIA Giuseppe ha tratto sul proprio c/c nr.113904/01 della Banca Commerciale Italiana - agenzia nr.39 di Milano - i seguenti assegni:

n.728312 del 10.03.1978 di lire 1.300.000;

n.801475 del 22.04.1976 di lire 1.400.000;

n.799576 del 16.11.1976 di lire 2.150.000,

all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore che li ha negoziati.

d) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1120752 del 01.09.1975 di lire 500.000;

n.1116472 del 28.01.1976 di lire 300.000,

tratti da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, sul c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo.

e) CONTORNO Antonina fu Vincenzo e di MISTRETTA Rosa, nata a Palermo il 9.8.1912, madre dei fratelli GRADO, ha tratto sul proprio c/c nr.57524 della C.C.R.V.E. - succursale nr.16 di Palermo - l'assegno nr.015921219 del 17.9.1979 di lire 1.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Filippa. L'assegno e' stato negoziato mediante versamento nel l.D.R. nr.43666/125987 della Banca Popolare di Novara - sede di Milano - intestato a BONTA' Filippa ed al marito PRESTIFILIPPO Salvatore.

f) CASTALDO Franco di Pietro, nato a Roma il 14.3.1946, ha tratto sul proprio c/c nr.8156 della Banca Popolare di Milano - agenzia nr.14 di Milano - l'assegno nr.14450954 del 27.3.1981 di lire 4.500.000 al portatore.

L'assegno e' stato negoziato da BONTA' Filippa mediante versamento nel c/c nr.1366 della Banca Popolare di Novara - sede di Milano - cointestato con il marito PRESTIFILIPPO Salvatore.

CASTALDO Franco e' stato sentito in data 15.3.1985 e ha dichiarato di aver consegnato l'assegno personalmente a GRADO Salvatore.

Prestifilippo Santo

Anche nei confronti del prevenuto in esame l'unica fonte accusatoria e' rappresentata dal Contorno Salvatore, il quale lo indica con il padre e il fratello Girolamo come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli.

Come gia' accennato in altra parte della presente sentenza (v. Esame posizione di Prestifilippo Giovanni cl.1927) non par dubbio che il Contorno conosca effettivamente i tre Prestifilippo come e' dimostrato dalle ricognizioni dibattimentali da lui positivamente effettuate (v.Capitolo I, Parte II, Profili: Contorno, paragrafo 9).

Il Contorno nell'interrogatorio in data 16 aprile 1985, riferi' di conoscerlo personalmente da gran tempo, di sapere che egli era uso accompagnarsi agli omonimi cugini Mario e Giuseppe Prestifilippo, a Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpazzedda" ed i figli di Michele e Salvatore Greco, di conoscere che
i n s i e m e

ai suoi congiunti possedeva una porcilaia in terreni contigui al fondo Favarella.

Quest'ultima circostanza gia' risultava dal rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.282), mentre la conferma che il padre di Prestifilippo Girolamo fosse impiegato presso l'AMNU (ulteriore circostanza della quale il Contorno s'e' mostrato perfettamente a conoscenza) si trova nello stesso interrogatorio dell'imputato in esame, sicche' appare destituita di qualsiasi fondamento l'affermazione di costui di non avere neanche mai visto il Contorno.

Tuttavia stante l'unicita' della fonte accusatoria, la Corte, nel rispetto dei principi fissati in Capitolo I Parte I paragrafo 14, ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.